

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

INDICE

1	GESTIONE RIFIUTI.....	1
2	TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO	8
3	EMISSIONI IN ATMOSFERA – IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE – SOSTANZE LESIVE PER LA FASCIA DI OZONO – FLUIDI AD EFFETTO SERRA – MOBILITA'	10
4	EMISSIONI ACUSTICHE SULL'ESTERNO (RUMORE)	20
5	IMMERSIONI DI MATERIALI IN MARE – RIPASCIMENTI- TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	22
6	TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO – SITI INQUINATI E BONIFICHE – SERBATOI INTERRATI.....	28
7	ELETTROMAGNETISMO (RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE)	29
8	ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA – INQUINAMENTO LUMINOSO.....	31
9	AMIANTO – PCB	36
10	ACQUISTI	37
11	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE.....	42
12	PREVENZIONE INCENDI	50
13	GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE (REACH) – DEPOSITO MERCI PERICOLOSE – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ADR)	51
14	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	55
15	IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	57
16	ALTRE PRESCRIZIONI	57

1 GESTIONE RIFIUTI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
RIFIUTI PRODOTTI A TERRA NORMATIVA NAZIONALE D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. Parte IV, Titolo I Gestione dei Rifiuti, Titolo II Gestione degli Imballaggi, Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti, Titolo IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Abroga Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) D. Lgs. n. 116 del 2020 del 26/09/2020 in recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti (in particolare la direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98) nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. D.M. 14 novembre 1994. Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale (tra cui servizi di pulizia e raccolta rifiuti, illuminazione, fornitura idrica, manutenzione e riparazione, altri servizi per il settore industriale e commerciale del Porto). D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e ss. mm. ed ii . Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. DM 25 settembre 2007, n. 185. Avvio gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici conformemente al D.lgs. 151/2005. D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O. DM Ambiente 65 dell'08/03/2010. Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di	RIFIUTI PRODOTTI A TERRA NORMATIVA NAZIONALE Gestione dei rifiuti ed adempimenti amministrativi connessi Art. 183 Deposito temporaneo: deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico. Art. 208 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti: i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
<p>assistenza tecnica di tali apparecchiature.</p> <p>D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e ss. mm. ed ii. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive</p> <p>Legge 1° febbraio 2013, n. 11. Conversione in legge del DI 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale</p> <p>Circolare Ministero Ambiente 2 marzo 2011, n. 6774. "Assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale - Mud e "Mudino". Istruzioni operative relative alle modalità di comunicazione annuale dei dati relativi a rifiuti prodotti, gestiti e movimentati.</p> <p>D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121. Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/CE - Modifiche alla parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti. Introduce nuove fattispecie di reati ambientali, estende la responsabilità alle organizzazioni collettive e stabilisce importanti novità in relazione alle sanzioni per gestione illecita di rifiuti.</p> <p>Legge n. 28 del 24 marzo 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.</p> <p>DPCM 12 dicembre 2013 (GU.S.O. 302 del 27/12/2013). Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014</p> <p>D.Lgs. 49 del 4/3/2014. Attuazione dir. UE su RAEE - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Dlgs, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), stabilisce all'art.11 comma 3 che i distributori possano organizzare nei propri locali la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm), provenienti dai nuclei domestici senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività diventa obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Modalità e requisiti tecnici verranno stabiliti con successivo DM. I pannelli fotovoltaici dismessi che diventano rifiuti dovranno rispettare gli obblighi previsti per le apparecchiature elettriche e elettroniche, entrando a pieno titolo nella categoria RAEE.</p> <p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 conversione DL 91 del 24 giugno 2014 (GU SG 192 del 20 agosto 2014). Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria.</p> <p>Legge 6 agosto 2015, n. 125. GU Serie Generale n. 188 del 14/08/2015 – Suppl. Ordinario n. 49 modifiche alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" di rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, D.L.gs n. 152/2006, così come le modifiche all'art. 29, comma 3 del D.Lgs, n. 46/2014 in tema di tempistiche autorizzative AIA.</p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2015. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016.</p> <p>Legge 3 agosto 2017, n. 123 (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.</p> <p>DPCM del 24/12/2018 GU S.O. n. 45 del 22/02/2019 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019</p> <p>D.P.C.M. 23/12/2020 S.O. n.10 del 16/2/2021 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021</p> <p>Decreto Direttoriale Mite 9 agosto 2021, n. 47 "Approvazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) del 18 maggio 2021, n.105"</p> <p>Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31</p>	<p>domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. l'autorizzazione è unica per realizzazione e gestione, dura 10 anni rinnovabile.</p> <p>Art. 193 Formulario per il trasporto rifiuti: La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.</p> <p>Art. 189 M.U.D.: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Art. 190 Registro di carico e scarico. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.</p> <p>I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.</p> <p>I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.</p> <p>D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121</p> <p>A partire dal 16 agosto 2011 società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi in loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti. Il decreto ha infatti riformulato il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive, estendendo alle persone giuridiche la responsabilità per una serie di reati contro l'ambiente previsti dal Dlgs 152/2006 (tra cui gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati, inquinamento causato da navi), dalla legge 150/1992, dalla legge 549/1993 e dal Dlgs 202/2007. Accanto alle sanzioni amministrative sono previste, in alcuni casi, anche pesanti sanzioni interdittive.</p> <p>Legge n. 28 del 24 marzo 2012</p> <p>Il provvedimento introduce alcune sostanziali novità, tra le quali l'art. 3 comma 6, sostituisce il punto 5 dell'Al. D alla Parte IV del D.L. vo n. 152/2006 in tema di rifiuti pericolosi, disponendo che solo se vengono raggiunte determinate concentrazioni un rifiuto che viene identificato come pericoloso può essere classificato come tale.</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
<p>maggio 2021, n. 77 (cd. "DL Semplificazioni") recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.</p> <p>DPCM 17/12/2021 (pubblicato in GU Serie Generale n.16 del 21-01-2022 - Suppl. Ordinario n. 4). Nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022. Il termine di presentazione slitta dal 30/04/2022 al 21/05/2022.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>DGR 714 del 26/05/2015 (BURL II n.24 del 17/6/2015) Linee guida circa la caratterizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti nell'ambito di attività edili di piccole dimensioni ed avviati ad impianti di recupero in base alle procedure semplificate di cui al D.M. 5.2.1998.</p> <p>Circolare n. 179471 del 11/08/2016 la Regione ha integrato e precisato i contenuti della precedente Circolare n. 111923 del 18/06/2015 che illustra le disposizioni della DGR n. 714/2015 relativa alla gestione dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione conferiti ad impianti autorizzati nel limite delle 50 tonnellate complessive per un medesimo cantiere.</p> <p>DGR 889 del 31/10/2018 BURL II n. 48 del 28/11/2018 Attività di trattamento sui rifiuti urbani residui preliminari al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi. Integrazione delle Linee guida regionali di cui alla DGR 1208 del 20 dicembre 2016</p> <p>Deliberazione Comitato d'Ambito regionale per il ciclo dei rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 Presa d'atto adeguamenti Piani d'area provinciale e metropolitano al parere Vas espresso con Dgr 1168/2017 ed approvazione Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti.</p> <p>DGR n. 74 del 13.1.2018 Osservatorio regionale sui rifiuti –Definizione nuove modalità operative e revisione della composizione</p> <p>DGR 895 del 06/11/2017 BURL II n. 48 del 29/11/2017 Integrazione ai metodi per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani approvati con D.G.R. n. 151/17 e n. 176/2017</p> <p>DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 (GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018) Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente in data 8 marzo 2018 – GU SG n.80 del 06-04- 2018 Approvazione dello statuto del Consorzio imballaggi alluminio (CIAL)</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente in data 22 febbraio 2018 - GU SG n. 79 del 5/4/2018 Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA)</p> <p>DM Ambiente n. 235 del 13/12/2017 GU S.G. n. 49 del 28/2/2018 Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'art.10, c. 3, del D.Lgs. 49/2014</p> <p>Decreto Dir. Gen. Rifiuti del 01/02/2018 GU S.G. n. 32 del 8/2/2018 Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi</p> <p>ALTRO</p> <p>Sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005 III Sezione della Corte di Cassazione penale. La gestione delle isole ecologiche è uno stoccaggio di rifiuti; se non si vuole incorrere nel reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 51 del Dlgs 22/1997, va autorizzato dalla Regione o comunicato - in via semplificata - alla Provincia. La III Sezione della Corte di Cassazione penale ha ribadito che tale attività deve essere considerata stoccaggio di rifiuti (nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero) cioè un'attività che la legge richiede "sia previamente controllata dall'autorità amministrativa".</p>	<p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 Non costituiscono ora attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali, effettuate nel luogo nel quale sono stati depositati dalle acque.</p> <p>Legge 3 agosto 2017, n. 123 Con Decreto legge n.91 del 20 giugno 2017 è stata modificata la premessa dell'allegato D (elenco rifiuti) del D.Lgs. n.152/06, chiarendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando il codice CER in applicazione alle disposizioni contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento Ue n.1357/2014 (relativamente all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti). In pratica il Governo ha eliminato le linee-guida nazionali per la classificazione dei rifiuti, riallineandosi agli indirizzi comunitari.</p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/12/2020 Il Decreto approva ufficialmente il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2021), sostituendo il vecchio modello di dichiarazione</p> <p>Dlgs. n. 116 del 26/09/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati"; • l'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti; • l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria. <p>Il comma 2-bis dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>Decreto Direttoriale Mite 9 agosto 2021, n. 47 Con il Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica si approvano le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Snpa) del 18 maggio 2021, n.105 on l'aggiunta di un paragrafo – richiesto dalle Regioni – dedicato ai rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.</p> <p>Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni».</p>		
RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI	RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 182/03 e ss. mm. ed ii. Impianti portuali di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (abrogato da D.Lgs. 197/2021).</p> <p>D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011. Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.</p> <p>DPR n.254 del 15 luglio 2003. Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L.31 luglio 2002, n. 179.</p> <p>Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41). Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Con entrata in vigore 15/12/2021.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>D.G.R. 3 agosto 2012, n. 1014 Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 18/1999.</p> <p>ALTRO</p> <p>Ordinanza A.P. n. 6/2008. Disciplina della raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nel porto di Savona-Vado Ligure.</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197</p> <p>Art. 3, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, lettera f) del d.lgs. n.152/2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera b-ter).</p> <p>Art.4, comma 6: ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)".</p> <p>Art. 5 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1.</p> <p>Sulla base dell'art.19 , è abrogato il D.lgs. 24/6/2003, n. 182, anche se ancora citato nell'art. 232 del D.lgs. n.152/2006.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>D.G.R 3 agosto 2012 n.1014. I soggetti pubblici e privati autorizzati, anche mediante procedure semplificate, alla realizzazione e/o all'esercizio di impianti ed attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie definite nel presente documento.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di cui sopra unicamente i soggetti pubblici autorizzati alla realizzazione e/o esercizio di isole ecologiche/ecocentri comunali destinati al conferimento di frazioni omogenee di rifiuto raccolte in modo differenziato e qualificati come Operazione di recupero R12 o R13 ovvero Operazione di smaltimento D13, D14 o D15, rispettivamente ai sensi dell'Allegato C e dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>2. Le garanzie sono costituite per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze degli obblighi contenuti nell'autorizzazione o titolo abilitativo, da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, in caso di inerzia del soggetto tenuto ad intervenire, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. L'atto di costituzione della garanzia deve espressamente indicare che la garanzia è prestata per tali fini.</p> <p>3. Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. 10 giugno 1982 n. 348, ed, in particolare, da:</p> <p>a) reale e valida cauzione, con inclusa l'ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; la rendita ottenuta mediante il deposito dei beni mobili vincolati va ad incrementare il valore della garanzia finanziaria prestata e non può essere svincolata sino al completo svincolo della garanzia medesima;</p> <p>b) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982 n. 348 ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e</p>		<p>RNC n°</p> <p>.....</p>

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
	di interesse collettivo o agli elenchi da questo pubblicati.		
<p>SISTRI/ R.E.N.T.RI NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.M. Ambiente 26 maggio 2011. Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente il regolamento di istituzione del SISTRI.</p> <p>Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 e ss. mm. ed ii. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Pubblicato in GU del 13 agosto 2011, n. 138.</p> <p>Legge di conversione, 24 febbraio 2012, n. 14 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. Milleproroghe). L'entrata in vigore ufficiale del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti è stata quindi ufficialmente posticipata al 30 giugno 2012.</p> <p>DM Ambiente del 20/03/2013. Termini di riavvio progressivo del Sistri.</p> <p>Legge 125 del 30/10/2013. Conversione in legge, con modificazioni, del DI 101/2013 - Nuova disciplina di operatività del Sistri - Imprese di interesse strategico nazionale.</p> <p>Legge 15 del 27 febbraio 2014. Conversione in legge del DL Milleproroghe (DL 30 dicembre 2013, n. 150 -G.U. n.304 del 30/12/2013 – “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”: assunzioni, organizzazione e funzionamento PPAA, interventi emergenziali, ambiente. La Legge di conversione ha, esteso fino al 31/12/2014 la durata del periodo transitorio in cui trova applicazione la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -SISTRI. Detto termine era fissato all'01/08/2014, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del D.L.101/2013.</p> <p>D.M. Ambiente 24 aprile 2014. Disciplina modalità applicazione e regime del SISTRI e specificazione dei soggetti obbligati ad aderire.</p> <p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 conversione DL 91 del 24 giugno 2014 (GU SG 192 del 20 agosto 2014). Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria (art.14 Semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti – Interoperabilità e sostituzione dei dispositivi usb).</p> <p>Legge n. 11 del 27/02/2015 conversione con modifiche DL 192/2014 (GU S.G. n. 49 del 28/2/15)</p> <p>Legge n. 21 del 25/02/2016 (GU S.G. n. 47 del 26/02/2016) Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.</p> <p>DM Ambiente n. 78 del 30/03/2016 (G.U. S.G. n. 120 del 24 maggio 2016) Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'art.188-bis del DLG 152/2006.</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 01/07/2016 (GU S.G. 169 del 21/7/2016). Istituisce il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013.</p> <p>D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 art. 12. Proroga sospensione sanzioni Sistri.</p> <p>Legge n. 19 del 27/02/2017 GU S.O. n. 49 del 28/02/2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (art.1 Pubbliche Amm.ni, art.9 infrastrutture, art.12 ambiente e agricoltura).</p> <p>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62. Prorogato a fine 2018 il periodo di transizione per la piena operatività del Sistri, in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti, registri di carico/scarico e Mud) e relative</p>	<p>Sistema informatico dei controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)</p> <p>La Commissione Con il Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 il SISTRI è abolito e sono ripristinate tutte le vecchie procedure cartacee, peraltro ancora in vigore nel regime transitorio. Bilancio del Senato in data 4 settembre 2011 ha approvato l'Emendamento n. 6.15 relativo alla “non abrogazione” del SISTRI. L'Emendamento rinvia al 9 febbraio 2012 il termine di entrata in operatività del Sistri.</p> <p>La legge di conversione 24 febbraio 2012 del D.L. 29 dicembre 2011 posticipa l'entrata in vigore del Sistri al 30 giugno 2012.</p> <p>All'articolo 52 della L.134/2012, viene sospeso fino e non oltre il 30 giugno 2013 l'entrata in operatività del SISTRI ed i relativi adempimenti informatici ad esso relativo da parte di tutti i soggetti tenuti ad aderirvi. Viene inoltre previsto che l'entrata in vigore del sistema sarà disposto con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò vuol dire che tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del SISTRI, fino all'emanazione dell'apposito decreto che reintroduce il SISTRI, sospendono le loro attività inerenti il SISTRI e continuano a gestire i rifiuti secondo le disposizioni normative riportate nel D.Lgs. 152/2006 ante D.Lgs. 205/2010. Ciò si traduce nell'utilizzo del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione rifiuti. I soggetti tenuti al loro utilizzo sono riscontrabili nella versione del T.U.A. antecedente le succitate rivoluzioni introdotte dal D.Lgs. 205/2010. Basti ricordare per brevità che enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi sono obbligate all'utilizzo del registro di carico e scarico. Idem dicasi per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività artigiane, industriali e di trattamento delle acque. Tutti gli altri soggetti sono ovviamente individuati negli operatori del settore quali trasportatori professionali di rifiuti, impianti di stoccaggio e trattamento, intermediari di rifiuti senza detenzione.</p> <p>DM Ambiente del 20/03/2013</p> <p>L'impiego del sistema per la tracciabilità dei rifiuti - per le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti che producono rifiuti pericolosi e per tutti i trasportatori, gli intermediari e i gestori di impianti che recuperano o smaltiscono questo tipo di rifiuti (individuati dall'art. 3 comma 1 lett. c), d), e), f), g), h) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 18 febbraio 2011 e ss. mm. ed ii.) - diverrà obbligatorio e inderogabile dal 1 ottobre 2013, sostituendo l'emissione dei formulari e la tenuta dei registri di carico e scarico. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività é fissato al 3 marzo 2014 (ma possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal 1° ottobre 2013).</p> <p>Legge 15, 27 febbraio 2014</p> <p>Con la conversione in legge DL Milleproroghe (DL 30 dicembre 2013, n. 150 -G.U. n.304 del 30/12/2013) si dispone per quanto riguarda il SISTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga del regime transitorio sino al 31 dicembre 2014: in attesa della piena operatività dovranno essere rispettati i vecchi adempimenti "cartacei" (registri e formulari) e osservate anche le prescrizioni previgenti in materia di registri di carico e scarico e formulari di trasporto e le relative sanzioni • rinvio delle sanzioni per il SISTRI che si applicheranno dal 1° gennaio 2015. <p>Nulla cambia invece per i soggetti tenuti ad aderire al Sistema di tracciabilità (come riportato dalla circolare 1/2013 del Ministero dell'Ambiente): ricordiamo infatti che dal 3 marzo 2014 sono tenuti ad aderire al sistema i produttori di rifiuti speciali pericolosi nonché i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.</p> <p>DM Ambiente del 24/04/2014 Semplificazioni nella disciplina SISTRI.</p>	☐	☐ RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
<p>sanzioni, ai sensi del DLgs 152/2006 nella versione precedente al sistema Sistri. Il provvedimento prevede inoltre l'effettuazione in formato digitale degli adempimenti di compilazione/tenuta dei registri di carico/scarico e dei formulari, e consente la trasmissione via Pec della quarta copia del formulario.</p> <p>Legge n.12 del 11/2/2019, di conversione del DL n.135/2018 GU SG n.36 del 12/2/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione</p>	<p>Il 24 aprile è stato firmato il Decreto Ministeriale che prevede l'obbligo di adesione al SISTRI solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti.</p> <p>Il provvedimento rende pertanto opzionale l'uso del nuovo sistema di tracciamento telematico per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti ed operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi. Viene inoltre evidenziato che il requisito minimo dei 10 dipendenti vale anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali, ad eccezione di enti e imprese del settore che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta. Prorogato infine al 30 giugno 2014 il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti obbligati all'iscrizione.</p> <p>Legge n. 11 del 27/02/2015. Per quanto riguarda i rifiuti, è prevista inoltre la proroga di 2 mesi, dal 1° febbraio al 1° aprile 2015, del termine iniziale delle sanzioni Sistri per omessa iscrizione e pagamento contributo. Le altre sanzioni per la violazione delle regole operative Sistri scatteranno invece, come previsto nella formulazione originale del DI 192/2014, solo dal 1° gennaio 2016, unitamente al termine del cd. "regime transitorio a doppio binario", che obbliga attualmente i soggetti interessati dal sistema telematico anche al tracciamento tradizionale.</p> <p>Legge n. 21 del 25/02/2016 Doppio regime SISTRI/Registro carico-scarico per i rifiuti.</p> <p>DM Ambiente n. 78 del 30/03/2016. L'8 giugno 2016, con l'entrata in vigore del decreto, scattano le prime novità sistematiche e procedurali che interessano i soggetti operanti in ambiente SISTRI. Il nuovo "Testo Unico Sistri" riformula le modalità operative (che verranno precisate in ulteriori decreti attuativi) e alcune regole relative alla figura del delegato interno e del flusso informativi dovuto da produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi.</p> <p>Legge n. 19 del 27/02/2017. Cosiddetto Mille proroghe: DL 244/2016 convertito in Legge 19/2017. Consolidato il termine della più vicina data tra il subentro del nuovo gestore Sistri e l'1/1/2018 per l'inizio della piena operatività del sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Al verificarsi del primo dei suddetti eventi scatteranno: applicazione delle sanzioni ex DLgs 152/2006 che puniscono omesso o erroneo tracciamento Sistri dei rifiuti; piena applicazione delle sanzioni per mancata iscrizione al sistema e/o omesso versamento del contributo; cessazione del regime del cd. "doppio binario" che obbliga i soggetti Sistri ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti. (Prorogato a fine 2018).</p> <p>Legge n.12 del 11/2/2019, di conversione del DL n.135/2018 GU SG n.36 del 12/2/2019. Il DL Semplificazione, in vigore dal 15 dicembre 2018 ha disposto all'art. 6 l'abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019 (oltre che una serie di disposizioni di legge, tra le quali si segnala l'art. 16 del D.L. vo 205/2010, la norma con la quale erano state introdotte "nuove versioni" degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/2006). Per ora la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario) "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205". (compreso l'art. 258 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari").</p> <p>È stato istituito il nuovo registro nazionale di tracciabilità rifiuti che sostituisce integralmente il Sistri. In base a quanto stabilito dalla legge istitutiva, al nuovo registro dovranno iscriversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, - i produttori di rifiuti pericolosi, - gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, - commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, - Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, - con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs 152/2006, cioè gli Enti territoriali soggetti a dichiarazione MUD. <p>Termini e modalità di funzionamento del registro ed adempimenti dei soggetti iscritti saranno</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
	definitivi con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.		
RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. Parte IV, Titolo I Gestione dei Rifiuti, Titolo II Gestione degli Imballaggi, Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti, Titolo IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Abroga Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi). Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali, n.14 del 21 dicembre 2021. Nuovo formulario rifiuti proveniente dalla manutenzione di reti fognarie. In vigore dal 1° luglio 2022. Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali, Modifiche ed integrazioni al formulario rifiuti provenienti dalla manutenzione di reti fognarie.	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. Ai sensi dell'art.190, comma 11 D.Lgs 152/06 (in vigore dal 26-9-2020) . I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis. Le disposizioni applicative dell'art.230, comma 5 prevedono <ul style="list-style-type: none"> • che la raccolta e il trasporto siano accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è stato adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n.14 del 21 dicembre 2021, in vigore dal 1° luglio 2022 per effetto della Delibera n. 4 del 21 aprile 2022; • che la numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità virtuale mediante l'interconnessione applicativa del portale dell'Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio e quindi che il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.FIR, per attivare l'interoperabilità applicativa anche sul nuovo modello di formulario contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 (art.3 della Delibera n. 4 del 21 aprile 2022); la successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006: • che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»; 		
RIFIUTI RAAE NORMATIVA NAZIONALE DM Ambiente n. 65 dell'08/02/2010 (Gu 4 maggio 2010 n. 102) Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27. Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Decreto 31 maggio 2016, n. 121 (GU Serie Generale n.157 del 7-7-2016). Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Decreto 25 luglio 2016 (GU Serie Generale n.188 del 12-8-2016) Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Legge 37 del 03/05/2019 Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ ENVI	Decreto 31 maggio 2016, n. 121 Il decreto detta le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori con superficie di vendita di apparecchi elettronici (AEE) di almeno 400 mq. Il ritiro "uno contro zero" gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni (inferiori ai 25 cm) è diventato obbligatorio per le grandi strutture di vendita dal 22 luglio. I cittadini potranno quindi conferire tali RAEE gratuitamente presso i grandi distributori, i quali avranno l'obbligo di raccogliarli senza che vengano acquistati prodotti analoghi. Definite anche le modalità per il trasporto dei Raee ai centri accreditati per la preparazione per il riutilizzo o ai centri di raccolta. Nel caso dei distributori più piccoli, sotto i 400 metri quadri, il ritiro può avvenire in maniera facoltativa. I Raee professionali sono invece esclusi dal campo di applicazione del decreto. Decreto 25 luglio 2016 Il Dicastero ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 49/2014, ha fissato le regole per l'attribuzione di contributi economici per sviluppare soluzioni tecniche economiche e ambientali volte a: massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei Raee, ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero riciclo e trattamento o ridurre il numero delle fasi. Possono partecipare all'accesso ai contributi tutti i soggetti pubblici e privati della "filiera Raee". Legge 37 del 03/05/2019 Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ²
	<ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE": - a) ricevuti presso i distributori; - b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; - c) oggetto di raccolta differenziata; - all'articolo 23, comma 3, le parole: "oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2" sono soppresse; - all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica"; - all'articolo 30, comma 2, le parole: "deve nominare" sono sostituite dalle seguenti: "deve designare, con mandato scritto,"; e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: "Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19"; - all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: "Obiettivi minimi applicabili per categoria dal" sono inserite le seguenti: "13 agosto 2012"; - all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o"; - all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da terzi che agiscono a suo nome". 		

2 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale – PARTE III , TITOLO III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi – Capo III – Disciplina degli scarichi; TITOLO IV – Strumenti di tutela – Capo II – Autorizzazione agli scarichi.</p> <p>Abroga 152/99 e ss. mm. ed ii.</p> <p>Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977. Criteri, metodologie e norme tecniche relativi allo smaltimento dei liquami nel suolo e nel sottosuolo.</p> <p>D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 e ss. mm. ed ii. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.</p> <p>Legge 25 febbraio 2010, n. 36. Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue - Modifica alla Parte terza del Dlgs 152/2006.</p> <p>DPR 19 ottobre 2011, n. 227. Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Applicabile alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005).</p>	<p>Art. 101 Disciplina degli scarichi</p> <ul style="list-style-type: none"> • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; • acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; • rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; • Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite n sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore. <p>L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.

2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 16 agosto 1995 n. 43. Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Pubblicata nel B.U. Liguria 30 agosto 1995, n. 14, S.O.</p> <p>L.R. 21 giugno 1999 n. 18. Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 luglio 1999, n. 10.</p> <p>L.R. 31 ottobre 2006 n. 30. Disposizioni urgenti in materia ambientale. Pubblicato nel B.U. Liguria 2 novembre 2006, n. 16, parte prima.</p> <p>L.R. 13 agosto 2007 n. 29. Disposizioni per la tutela delle risorse idriche. Pubblicata nel B.U. Liguria 22 agosto 2007, n. 14, parte prima.</p> <p>L.R. 5 luglio 2011, n. 17 (B.U. 6 luglio 2011, n.12). Modifica LR 18/1999: adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli EELL in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia (scarichi domestici) (norma impugnata dal Governo per questioni di competenza costituzionale (Delibera C.d.M. del: 28-07-2011)</p> <p>Legge regionale n. 1 del 24/01/2014 (BURL I n. 2 del 26 febbraio 2014). Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti.</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017 (BURL I, n.7 del 7/6/2017) Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali.</p> <p>DGR 880 del 31/10/2018 BURL II n. 48 del 28/11/2018</p> <p>Art. 42 L.R. 20/2006 – Aggiornamento del programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2018-2020</p>	<p>presente decreto.</p> <p>Disciplina degli scarichi – In pubblica fognatura Autorità competente: Amministrazione comunale/Consorzio Depurazione Acque/ATO</p> <p>Disciplina degli scarichi – In corpo idrico superficiale sul suolo o nel sottosuolo Nel Comune di Savona gli scarichi nel sottosuolo prodotti dagli insediamenti civili sono autorizzati dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Decreto 19 ottobre 2011, n. 227 Il DPR 227/2011 semplifica gli adempimenti in materia di scarichi di acque reflue delle piccole e medie imprese. Oltre ai nuovi criteri per l'assimilazione degli scarichi delle piccole e medie imprese alle acque reflue domestiche, il Capo I introduce anche l'utilizzo della autocertificazione (DPR 445/2000) ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.</p> <p>L.R. 43/1995. Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento (Titolo 2 Disciplina degli scarichi. Art. 15: classificazione degli scarichi nelle p.f. Capo IV: modalità degli scarichi nei corpi idrici. Capo V: Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo (fosse Imhoff).</p> <p>L.R. 30 del 31/10/2006. Disposizioni urgenti in materia ambientale (chiarimenti su autorizzazioni allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura).</p> <p>L.R. 18/1999 Articolo 84 (Competenze dei Comuni)</p> <p>1. Spettano ai Comuni fermo restando le competenze di cui all'articolo 4 della l.r. 43/1995: a) il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura...;</p> <p>Nota: i Comuni conservano al momento la competenza di cui all'art 84, almeno finchè non ci sarà l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico per tutti gli ATO.</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017 Riordino della disciplina regionale sulle autorizzazioni ambientali. I comuni sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: c) autorizzazione e controllo degli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124, c. 3</p> <p>Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione e relative pertinenze, non recapitanti in pubblica fognatura, e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta è consentito il rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche. L'autorizzazione allo scarico è tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente.</p>		
<p>ALTRO</p> <p>Regolamento per il Servizio Pubblico di Fognatura Comunale. Adottato dal Consiglio Comunale di Savona con deliberazione n. 39 del 17 luglio 2007.</p>			
<p>QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale – PARTE III – Sezione II – Titolo III – Capo IV – Art. 113 e seg.</p> <p>DM Ambiente 29 gennaio 2013, n. 34. Inquinamento del mare e delle zone costiere - Piano operativo di pronto intervento.</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016 (GU Serie Generale n.169 del 21-7-2016). Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di</p>	<p>DM Ambiente 29 gennaio 2013, n. 34 approva il Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive. Il Piano, che sostituisce il precedente del 1987, contiene disposizioni intese a prevenire e combattere gli effetti dannosi alle risorse del mare dovuti agli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive, nonché direttive finalizzate a procedure operative conformi alle finalità di tutela dei litorali, del mare e delle risorse biologiche sancite dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento.</p> <p>Servizio idrico integrato</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016 Il Ministero dell'Ambiente ha adeguato la parte III del D.Lgs. 152/2006 in materia di acque recependo le indicazioni della Direttiva 2014/101/UE con la quale sono state aggiornate le norme</p>	☐	☐ RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>acque.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43. Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.</p> <p>Legge Regionale 28/04/1999 n. 13. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.</p> <p>D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale – PARTE III – Sezione II – Titolo III – Capo IV – Art. 113 e seg.</p>	<p>tecniche per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica.</p> <p>Per la gestione dell'acqua vengono creati 5 ATO: al primo parteciperanno i Comuni dell'imperiese più tre Comuni della provincia di Savona, gli altri Comuni della provincia di Savona verranno divisi tra Centro Ovest 1 e Centro Ovest 2 mentre i Comuni della provincia di Genova e quelli della Spezia faranno capo a un ATO ciascuno. Le funzioni in materia di servizio idrico integrato saranno in capo ai nuovi Enti di Ambito, costituiti dai Comuni e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria. Le decisioni dell'Assemblea di Ambito sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, (n. comuni e popolazione). Le funzioni degli Enti d'Ambito, nel caso in cui le Province vengano individuate quali enti di secondo livello dalla riforma del sistema delle autonomie locali, verranno attribuite in capo alle Province stesse. I Comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all'ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l'intero servizio idrico integrato.</p>		
<p>ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale – PARTE III – Sezione II – Titolo III – Capo IV – Art. 113 e seg.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Regolamento Regione Liguria 10 luglio 2009 n. 4. Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39). Pubblicato nel B.U. Liguria 15 luglio 2009, n. 13, parte prima.</p>	<p>Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia</p> <p>Il regolamento disciplina:</p> <p>a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;</p> <p>b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;</p> <p>c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);</p> <p>d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.</p>		

3 EMISSIONI IN ATMOSFERA – IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE – SOSTANZE LESIVE PER LA FASCIA DI OZONO – FLUIDI AD EFFETTO SERRA – MOBILITA'

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 152/06 Parte V – Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (D.P.R. 203/88 - abrogato)</p> <p>D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (che modifica il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152). Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale Modifiche alle parti I (disposizioni comuni e principi generali), II (VIA, VAS e IPPC) e V (emissioni in atmosfera).</p> <p>DPCM 28/03/1983 "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno".</p> <p>DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 2000: "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203".</p> <p>D.M. 2/04/2002 n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/ CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio".</p> <p>DECRETO MINISTERIALE 1 ottobre 2002, n. 261, "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351". (GU n. 272 del 20 novembre 2002)".</p> <p>D. Lgs. 6 novembre 2007 n° 2005 "Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva</p>	<p>EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Emissioni in atmosfera</p> <p>Art. 268 Impianto: il macchinario o l'insieme di macchinari costituiti da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività.</p> <p>Esistono 3 categorie di impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anteriori al 1988; * • anteriori al 2006;** • nuovi. <p>Art. 269 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera</p> <p>Comma 1 - tutti gli impianti che producono emissioni devono essere autorizzati ai sensi della Parte V del D.lgs. 152/06 dalla Provincia (Conferenza dei Servizi).</p> <p>Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti elencati al comma 14.</p> <p>Comma 2 - chi intende effettuare non occasionalmente in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attività di carico e scarico di materiali pulverulenti (salvo le attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs.152/06 – "impianti con emissioni scarsamente rilevanti"), presenta apposita domanda all'Autorità Competente.</p> <p>D.Lgs. 46 del 4/3/2014</p> <p>Il nuovo D.Lgs. 46/2014 aggiorna le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.

2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.</p> <p>Racc. Commissione del 21 dicembre 2009 sull'attuazione sicura dell'uso dei combustibili a basso tenore di zolfo nelle navi ormeggiate nei porti comunitari.</p> <p>D.Lgs. 46 del 4/3/2014 (GU SO 72 del 27/3/14). Attuazione dir. UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).</p> <p>Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017). Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170.</p> <p>Legge 167 del 20/11/2017 GU S.G. n. 277 del 27/11/2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il Decreto rivede anche il Titolo I della Parte Quinta del D.lgs 152/2006 che disciplina le regole autorizzatorie e i limiti di emissione per gli impianti termici civili.</p> <p>Decreto MATTM del 26/11/2018 GU S.G. n. 291 del 15/12/18</p> <p>Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.</p> <p>Decreto Legislativo 30/5/2018, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 02-07-2018)</p> <p>Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 21 giugno 1999 n. 18. Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 luglio 1999, n. 10.</p> <p>Art. 272 comma 2 del d.lgs. 152 /06 Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività di verniciatura a pennello/rullo eseguita in piccoli cantieri navali</p> <p>DGR 1260 del 29-10-2010 "Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, art 272 d.lgs. 152/2006".</p> <p>D.G.P. Giunta Provinciale n° 183, prot. 0143284/2011. Contributi di spese dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti.</p> <p>D.P.R. 74/2013. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</p> <p>DGR n. 44 del 24/01/2014 (BURL II n. 8 del 19 febbraio 2014) adozione zonizzazione ex art. 3 DLgs 155/2010 di attuazione direttiva CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/06/2017 (BURL I, n.7 del 7/6/2017) Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali.</p> <p>D.G.R. n.941 del 16 novembre 2018</p> <p>Approvazione di misure urgenti per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente in Regione Liguri</p>	<p>industrie ad elevato potenziale inquinante, integrandole all'interno del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>I 34 articoli che compongono il Decreto, traducono a livello nazionale le novità stabilite dall'Ue con la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la quale prevede un approccio ancora maggiormente integrato alle problematiche ambientali delle attività industriali coinvolte (settore energetico, metallurgico, minerario, chimico, rifiuti e allevamento animali).</p> <p>Entrano così a far parte del "Codice Ambientale" le regole per l'industria del titanio e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, che vengono integrate (con novità rispetto alle discipline previgenti) all'interno delle Parti IV [rifiuti] e V [aria] del "Codice Ambientale".</p> <p>A questo proposito, vengono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il TITOLO III-bis dedicato a INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI e le relative sanzioni, inserite nel nuovo "Art. 261-bis (Sanzioni)" - una PARTE QUINTA-BIS dal titolo "DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI" ed il suo TITOLO I "ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BISSIDO DI TITANIO" (nuovo Art. 298-bis) <p>Il campo di applicazione della norma è mutato, con l'inserimento di nuove attività, prima non previste e dunque con l'obbligo di nuove aziende di sottoporsi alla disciplina dell'AIA. Importanti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, - la domanda di autorizzazione integrata ambientale (in particolare nuova è la disciplina della Conferenza dei Servizi per l'A.I.A.) - la disciplina dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, - la protezione del suolo e delle acque sotterranee, - l'individuazione del punto di misurazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, - le condizioni per l'autorizzazione, le migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, - la disciplina del rinnovo e riesame dell'A.I.A., del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, delle disposizioni in materia di impianti di incenerimento e di coincenerimento, - la disciplina delle attività ispettive, la disciplina degli incidenti o imprevisti nonché la disciplina sanzionatoria e gli allegati tecnici. <p>DGR n. 44 del 24/01/2014</p> <p>Con DGR n. 44 del 24/01/2014 la Regione Liguria ha adottato, ai sensi del d.lgs. 155/2010, la nuova zonizzazione del territorio regionale (che sostituisce le precedenti del 2005 e del 2007) in relazione alla qualità dell'aria e ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle soglie di valutazione indicate dalla normativa. Il territorio regionale è stato classificato secondo tre differenti zonizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zonizzazione che riguarda biossido di zolfo (SO₂) monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO₂), benzene e particolato solido fine (PM₁₀ e PM_{2,5}) comprende 6 zone denominate: Agglomerato di Genova; Savonese - Bormida; Spezzino; Costa alta pressione antropica; Entroterra alta pressione antropica; Entroterra e costa bassa pressione antropica - la zonizzazione che riguarda Ozono e Benzo(a)Pirene che comprende 2 zone ovvero Agglomerato di Genova e il resto del territorio regionale - la zonizzazione per i metalli (Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel) che comprende 3 zone ovvero Agglomerato di Genova; Savonese - Bormida - Spezzino; Costa ed Entroterra. <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017</p> <p>Riordino della disciplina regionale sulla qualità dell'aria e sulle autorizzazioni ambientali. Per quanto riguarda le autorizzazioni a carattere ambientale, i comuni sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:</p> <p>d) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 152/2006).</p> <p>Autorizzazioni della Provincia di Savona</p> <p>Presentazione domande di autorizzazione:</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>Delibera della Giunta regionale n.190 del 12 marzo 2021 "Approvazione riesame della classificazione delle zone e dell'agglomerato del territorio regionale relativa alla qualità dell'aria ambiente"</p> <p>ALTRO</p> <p>Impianti di emergenza e sicurezza. Autorizzazione alle emissioni. Riscontro a quesito della provincia di Genova (nota prot. 142839 del 16 novembre 2010) prot. DVA – 2011 – 0003577 del 15/02/2011 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * entro il 31/12/2010; ** se autorizzati entro il 1999, tra il 2011 ed il 2014; se autorizzati dal 2000 in avanti, tra il 2015 ed il 2018. <p>Spetta alla Regione la definizione di appositi calendari.</p> <p>Procedura semplificata</p> <p>Autorizzazione di carattere generale valida 15 anni.</p> <p>D.G.R. n.941 del 16 novembre 2018</p> <p>Approvato il documento recante "Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente in Regione Liguria" al fine di attivare con urgenza misure per un miglioramento della qualità dell'aria ambiente e limitazioni della circolazione del traffico veicolare da parte dei Comuni entro i termini fissati.</p> <p>Le misure, approvate riguardano: la limitazione alla circolazione dei veicoli a motore, le attività di cantiere, le attività portuali, i piani urbani per la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi.</p> <p>Le misure, principalmente indirizzate al contenimento del biossido di azoto, sono state adottate anche per il loro effetto di mitigazione delle concentrazioni di Ozono nonché di polveri. Sul territorio regionale, infatti, nonostante un miglioramento significativo della qualità dell'aria nell'ultimo decennio, sono presenti criticità che riguardano il biossido di azoto, per il quale si registrano superamenti della concentrazione limite media annua, e l'ozono, per il quale si registrano superamenti dei valori obiettivo e della soglia di informazione (nel 2016 anche della soglia di allarme).</p> <p>La deliberazione prevede inoltre la costituzione di una commissione tecnica composta da Regione, ARPAL, Comuni di: Genova, Savona, La Spezia e Busalla per il monitoraggio dell'andamento delle misure programmate.</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.190 del 12 marzo 2021</p> <p>La norma nazionale di riferimento (D.Lgs n.155 del 2010), attribuisce alle Regioni il compito di zonizzare il territorio regionale, ovvero suddividere il territorio regionale in aree omogenee per le caratteristiche predominanti nel determinare la qualità dell'aria nell'ambiente.</p> <p>La Regione Liguria ha delimitato il territorio regionale secondo 3 differenti zonizzazioni, adottate con delibera della Giunta regionale n.44 del 24 gennaio 2014.</p> <p>La classificazione delle zone è stata riesaminata ed aggiornata, con delibera della Giunta regionale n.190 del 12 marzo 2021, sulla base delle valutazioni annuali della qualità dell'aria degli anni 2015-2019.</p>		
<p>IMPIANTI TERMICI</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 152/06 Parte V – Titolo II Impianti termici civili</p> <p>D.Lgs n. 192 del 19/08/2005 e D.Lgs.n. 311 del 29/12/2006. Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (Allegato F – Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza superiore o uguale a 35 kw; Allegato G – Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kw; Allegato L – Cadenze di manutenzione delle calderine individuali).</p> <p>D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e ss. mm. ed ii. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.</p> <p>DPR n° 412/93 e DPR n° 551/99. Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Impianti termici ad uso civile</p> <p>Art. 283</p> <p>Impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento dell'acqua sanitaria.</p> <p>Potenza termica nominale: la somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l'impianto.</p> <p>Agli impianti aventi potenza nominale superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MW, se alimentato a biomasse, gasolio o biodiesel; 0,3 MW, se alimentato ad olio combustibile; 3 MW, se alimentato a GPL o metano. <p>viene applicata la normativa relativa alle emissioni in atmosfera –Titolo I).</p>	☐	☐ RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia</p> <p>Decreto 17 marzo 2003. Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia</p> <p>Decreto Legislativo del Governo n. 192 del 19/08/2005 e ss. mm. ed. ii. dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.</p> <p>D.L. 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria (art.11 modifiche all'art. 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006 relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili).</p> <p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 (GU SG 192 del 20 agosto 2014).</p> <p>Legge n. 11 del 27/02/2015 (Conversione con modifiche DL 192/2014) Decreto Milleproroghe: libretti di centrale. Slittamento al 31/12/2015 del termine per l'adeguamento dei libretti di centrale per gli impianti termici al di sopra dei 3MW.</p> <p>Decreto dell'8 novembre 2019 del Ministero dell'Interno: (GU 273 del 21 Novembre 2019) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi"</p> <p>Decreto del Ministero dell'Interno n. 73 del 20 marzo 2020 GU del 10 marzo 2020 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi", in vigore del 18 Giugno 2020</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1 Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia). Nuovo Regolamento regionale sugli impianti termici</p> <p>DGR n. 1573 del 28/11/2008 "Linee guida inerenti la periodicità delle operazioni di controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici".</p> <p>Regolamento regionale n. 1 del 21/02/2018 BURL I n. 3 del 28/02/18. Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia). Nuovo regolamento regionale sugli impianti termici.</p> <p>ALTRO</p> <p>UNI 10389-1:2009, "Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione"</p>	<p>Art. 284 Per impianti aventi potenza nominale superiore a 35 Kw è necessaria la denuncia all'Autorità Competente secondo il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla Parte V.</p> <p>Art. 287 Conduzione dell'impianto: per gli impianti con potenza nominale superiore a 232 Kw il personale addetto alla conduzione deve essere munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro.</p> <p>Adempimenti L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario o ad un terzo responsabile. Nel secondo caso, verifica che l'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo sia stata redatta in forma scritta.</p> <p>Verifica tenuta e aggiornamento del "libretto di impianto" o del "libretto di centrale" (per impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW). I libretti devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.</p> <p>Periodicità delle verifiche periodiche dell'impianto termico (gli elementi da sottoporre a verifica sono riportati sul libretto di impianto).</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale per generatori di calore con potenze nominali >=35kW • biennale per generatori di calore con potenze nominali <=35kW <p>Verifica di effettuazione della seconda determinazione annuale del rendimento di combustione (da effettuare a metà del periodo di riscaldamento), solo per centrali termiche dotate di generatore/i di calore con potenza termica nominale complessiva >= 350 kW.</p> <p>LEGGE 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 <i>Obbligo di integrazione del libretto di impianto (art. 11 c.7)</i></p> <p>Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW = 35 kW), l'art. 11, c.7 stabilisce entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DL l'obbligo di effettuare gli adempimenti di cui all'art.284, c.2 del TUA relativi all'integrazione del libretto di centrale (un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286, oltre che all'indicazione delle manutenzioni ordinarie straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286).</p> <p><i>Caratteristiche tecniche e adeguamento alle disposizioni del titolo II del TUA (art. 11 c.9-11)</i></p> <p>Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'art. 11, c.9 disciplina delle caratteristiche tecniche attraverso la sostituzione dell'articolo 285 del TUA. L'art. 11 c.10 fissa la data del 1° settembre 2017 come termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni del Titolo II del TUA degli impianti termici civili autorizzati ai sensi del Titolo I, Parte V, che dopo l'entrata in vigore del DL ricadono nel Titolo II (Impianti termici), purché sui terminali siano installate valvole termostatiche, ripartitori di calore e altri elementi utili al risparmio energetico. Fermo restando che la dichiarazione di conformità sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite a richiesta dell'Amministrazione (articolo 9, c.2, DI 5/2012, convertito in legge 35/2012), la disposizione all'art 11 c.11, chiarisce che restano fermi gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente previsti dall'articolo 284 del TUA.</p> <p>Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017). Viene data attuazione alla normativa comunitaria (direttiva UE 2015/2193) relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Il provvedimento, composto da 6 articoli ed altrettanti allegati, detta anche disposizioni per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni. Rilevante l'intervento sulla Parte V del D.L.vo 152/2006: i Titoli I, dedicato alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, II, sugli impianti termici civili, e III, sui combustibili, vengono in più punti modificati. Tra le altre cose il decreto introduce una disposizione ad hoc per le emissioni</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>odorigene, affidando tanto alla regione quanto all'autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di limitazione.</p> <p>Legge 167 del 20/11/2017 GU S.G. n. 277 del 27/11/2017 Il Decreto introduce nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 2015/2193/UE sui limiti di emissione degli impianti medi di combustione ($\geq 1 < 50$ MW di potenza) e allo stesso tempo modifica la Parte V del Dlgs 152/2006 sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, semplificando i procedimenti (in particolare rendendo più facile ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie), rivedendo i limiti di emissione degli impianti e aggiornando la disciplina sanzionatoria. Per gli impianti medi di combustione esistenti il Decreto prevede un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi limiti di emissione. Il Decreto rivede anche il Titolo II della Parte Quinta del Dlgs 152/2006 che disciplina le regole autorizzatorie e i limiti di emissione per gli impianti termici civili.</p> <p>Decreto del Ministero dell'Interno n. 73 del 20 marzo 2020 Contiene le disposizioni che si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali. Disposizioni tecniche: Fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte, Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification » o norma equivalente. Impianti considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio: Gli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità deve essere prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione. Il manuale di uso e manutenzione: Il manuale di uso e manutenzione deve essere predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>DGR n. 1191 del 26/10/2015 sono state apportate modifiche alla DGR n. 1673 del 22/12/2014 in relazione alla tempistica di registrazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica sul Catasto regionale. La modifica prevede che i Manutentori abbiano a disposizione 120 giorni dalla data di effettuazione del controllo sull'impianto per l'invio al catasto regionale dei rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2016. Ulteriori piccole modifiche ai fini di maggior chiarezza sono state apportate con DGR n. 1005 del 28/10/2016.</p> <p>Regolamento regionale n. 1 del 21/02/2018 BURL I n. 3 del 28/02/18 Il 1 marzo 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che sostituisce le disposizioni ed i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici di cui alla ora abrogata DGR n. 1673 del 22/12/2014. Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici si ribadisce quanto già previsto dalla normativa previgente: 1. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 8 del DPR 74/2013 e secondo le scadenze indicate nell'allegato H (invariate). Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>copia il rapporto di controllo di efficienza energetica; il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.</p> <p>2. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.</p> <p>3. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l'invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell'ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.</p> <p>Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1 Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 febbraio 2018</p> <p>Il 1 marzo 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che sostituisce le disposizioni ed i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici di cui alla ora abrogata DGR n. 1673 del 22/12/2014.</p> <p>Il Regolamento definisce fra le altre cose i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria e la metodologia e le procedure per la trasmissione degli APE al SIAPEL, il sistema informativo dedicato.</p> <p>Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici si ribadisce quanto già previsto dalla normativa previgente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 8 del DPR 74/2013 e secondo le scadenze indicate nell'allegato H (invariate). Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica; il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto. - 2. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso. - 3. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l'invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell'ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi. <p>In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.</p> <p>Decreto dell'8 novembre 2019 del Ministero dell'Interno:</p> <p>Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie 		
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NORMATIVA NAZIONALE	NORMATIVA NAZIONALE <u>Impianti di climatizzazione</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>DPR 74 del 16/04/2013 (GU S.G. 149 del 27/6/13). Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</p> <p>DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014) Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.</p> <p>DM Ministero dello Sviluppo Economico del 20/06/2014 (GU Serie Generale n.153 del 4-7-2014). Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>DGR 1673 del 22/12/2014 (BURL II n. 3 del 21/1/15) Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.</p>	<p>DPR 74 del 16/04/2013. Dal 12 luglio è entrato in vigore il DPR n. 74 del 16/04/2013 che definisce criteri generali x esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici climatizzazione edifici e preparazione acqua calda uso igienico, oltre ad aggiornare all'evoluzione tecnica alcuni aspetti legati a conduzione e controllo degli impianti termici e a definire precisi requisiti per gli impianti di condizionamento/raffrescamento In relazione alla temperatura media degli ambienti, per la climatizzazione invernale permane il limite di 20°C con una tolleranza di +2, cui si aggiunge il limite estivo, con temperatura che non deve scendere sotto i 26°C, con la tolleranza di -2. La figura del terzo responsabile, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR n. 207/2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" (Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 febbraio 2014). Il DPR inoltre abroga parzialmente il precedente DPR 412/93 e stabilisce regime di sanzioni in caso di mancati adempimenti ai controlli e all'invio delle comunicazioni previste agli Enti competenti (Regioni e Province).</p> <p>DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014. Il decreto ha approvato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. Esso stabilisce che a far data dal 1 giugno 2014 il libretto per l'impianto di climatizzazione dovrà essere conforme al modello riportato in Allegato I, mentre per i controlli e le manutenzioni di cui all'art. 7 del DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12kW il rapporto di controllo di efficienza energetica sia conforme ai modelli riportati agli allegati II (gruppi termici), III (gruppi frigo), IV (scambiatori) e V (cogeneratori). L'art.3 comma 7 del Decreto stabilisce che il libretto di impianto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente.</p> <p>DM Ministero dello Sviluppo Economico del 20/06/2014</p> <p>A partire dal 15 ottobre 2014 dovranno essere utilizzati il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, in conformità ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Per i nuovi impianti l'installatore dovrà provvedere alla compilazione del nuovo modello previsto, mentre nel caso di impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell'impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori e comunque entro e non oltre il 15 ottobre. Il "Libretto di impianto per la climatizzazione" sostituisce i preesistenti modelli di "libretto di impianto" e "libretto di centrale" e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico. L'installatore o il responsabile dell'impianto provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall'impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all'altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi. I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell'art.8</p>	

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>comma 1 del DPR 74/2103 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. L'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; - nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; - nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. <p>Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell'allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili siano esclusi dai controlli di efficienza energetica.</p> <p><i>Frequenze dei controlli</i></p> <p>Il DPR 74/2013 riscrive frequenze e modalità di controllo degli impianti termici a livello nazionale; tuttavia la Regione Liguria con propria Circolare prot. n. PG/2013/131852 del 09/08/2013, ha stabilito che fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla stessa Regione Liguria con la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 28/11/2008. Pertanto continueranno ad applicarsi le attuali modalità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fino alla emanazione degli opportuni adeguamenti delle disposizioni regionali e comunque fino alla emanazione del nuovo regolamento provinciale.</p> <p>Per la Provincia di Savona, le disposizioni in vigore sono stabilite con DGP n.212 del 10/12/2013, la quale prende atto delle nuove norme stabilite con DPR 74/2013 ma fa salvo quanto stabilito dalla Circolare Regionale sopracitata in materia di controlli sugli impianti termici. La Deliberazione Provinciale aggiorna quindi parzialmente il quadro di riferimento normativo tenendo in considerazione le nuove disposizioni applicabili agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (pompe di calore/condizionatori), prima esclusi dalle norme nazionali e regionali di riferimento. La Provincia di Savona ha previsto un sistema di autocertificazione annuale della manutenzione degli impianti di climatizzazione a ciclo frigo, con pagamento di bollino differenziato a seconda della potenza degli impianti (P<12 kw, 12Kw≤P<10Kw, P≥100kw).</p> <p>NORMATIVA REGIONALE DGR 1673 del 22/12/2014</p> <p>La Regione Liguria ha approvato le disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, recependo la normativa nazionale e adottando il modello di libretto di impianto per la climatizzazione riportato all'allegato I del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/2/2014. La Delibera regionale inoltre istituisce il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici in attuazione del DPR n. 74 del 16/04/2013. Scadenze e principali disposizioni hanno efficacia dal 01/01/2015.</p> <p><u>Non vincolante.</u> L'associazione di categoria dei caldaisti ha deciso di adottare per le misure dei fumi e del rendimento di combustione la UNI 10389-1 che prevede 3 misure. I moderni strumenti già rilasciano strisciate con la media di 3 misure. Eventualmente da verificare.</p>		
<p>SOSTANZE LESIVE PER LA FASCIA DI OZONO NORMATIVA NAZIONALE L. 28 dicembre 1993 n. 549 e ss. mm. ed ii. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305.</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE Sostanze lesive per la fascia di ozono</p> <p>Dal 1 gennaio 2010 non sarà più ammesso ricaricare impianti che utilizzano R22 con R22 nuovo. Occorrerà modificare gli impianti (retrofit) con altri gas all'origine quali R 410 A, R 134 A, 407 C</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>Legge n.179 del 16 giugno 1997. Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.</p> <p>D.M. Ambiente 3 ottobre 2001 e ss. mm. ed ii. Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2001, n. 249.</p> <p>D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147.Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85.</p> <p>D.Lgs. 108 del 13/09/2013 (GU S.G. 227 del 27/9/13). Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento CE 1005/2009 sulle sostanze che riducono l'ozono.</p> <p>DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014) Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.</p> <p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014. Modifica sistema sanzionatorio in relazione agli adempimenti per sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio.</p> <p>Legge 21 gennaio 2022, n. 8 di “Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016”, in vigore dal 10/02/2022.</p> <p>ALTRO</p> <p>Regolamento CE 1005 del 16 settembre 2009. Regolamento in materia di produzione, ..., uso, ..., delle sostanze che riducono lo strato di ozono, ... e apparecchiature che utilizzano tali sostanze.</p>	<p>ovvero, fino al 31/12/2015, ricorrere a R22 rigenerato.</p> <p>Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la seguente frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di CFC-HCFC compreso tra 3 e 100 kg; • semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di CFC-HCFC superiore a 100 kg. <p>Il gestore di impianti o apparecchiature contenenti nel circuito frigorifero sostanze controllate (CFC-HCFC) deve tenere e aggiornare un libretto d'impianto conforme al modello di cui all'Allegato I del DPR 147/2006.</p> <p>Tutte le operazioni di manutenzione, ricarica, recupero, riciclo, controllo fughe devono essere registrate sul libretto d'impianto.</p> <p>D.Lgs. 108 del 13/09/2013. Stabilisce le sanzioni per mancato rispetto degli adempimenti di legge su controlli e manutenzioni a carico dei proprietari o delegati alla gestione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, o sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminazione entro il 12/04/2014 delle sostanze controllate contenute nei sistemi di protezione antincendio (estintori e impianti): arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro; - adozione delle tecnologie disponibili e delle migliori pratiche atte a ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate; - verifica presenza fughe con le seguenti scadenze temporali:- ogni 12 mesi, se contenente carica di fluido pari o superiore a 3kg e inferiore a 30kg di sostanze controllate (escluse apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6kg di sostanze controllate); ogni 6 mesi, se contenente carica di fluido pari o superiore a 30kg e inferiore a 300 kg di sostanze controllate; ogni 3 mesi, se contenente una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate - provvedere quanto prima alla riparazione a seguito dell'individuazione della fuga delle sostanze controllate e, in ogni caso, entro 14 giorni successivi; - effettuare, entro un mese dalla riparazione della perdita, il controllo delle apparecchiature o dei sistemi al fine di assicurare che la riparazione sia stata efficace; - tenuta del registro dei controlli su cui riportare <p>Mancata esecuzione dei controlli sanzione da 100.000 euro a 100.000 euro informazioni inesatte, incomplete, non conformi: sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro.</p> <p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014</p> <p>L'art. 11 comma 5 integra il sistema sanzionatorio in relazione alla detenzione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate di cui all'articolo 3 punto 4 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze lesive dell'ozono. Il decreto introduce il comma 2 bis all'art.5 del DLgs 108/2013 che differisce di ulteriore nove mesi (gennaio 2015) i termini entro cui eliminare i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate in proprio possesso. Tale proroga si applica a chi effettui entro il 30 settembre 2014 una comunicazione al Ministero dell'Ambiente indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al decreto stesso. Le sostanze controllate di cui all'articolo 3 punto 4 del regolamento CE n.1005/2009 sono riportate in allegato I al Regolamento.</p> <p>Aggiunta Allegato I “Formato per la denuncia degli utenti finali” (Halon e HCFC negli impianti fissi e mobili antincendio) per le comunicazioni e differimento di ulteriori 9 mesi dell'eliminazione delle sostanze controllate contenute nei sistemi di protezione antincendio (estintori e impianti)</p> <p>Legge 21 gennaio 2022, n. 8 di “Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>2016². In sintesi, l'Emendamento al Protocollo, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto. La ratifica dell'Emendamento non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni da esso introdotte in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.</p>		
<p>GAS A EFFETTO SERRA NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>DPR 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019)</p> <p>Decreto legislativo 163/2019 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006"</p> <p>DPR 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento recante attuazione del Reg. CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (comunicazioni FGAS abrogate da DPR 146/2018)</p> <p>Decreto Legislativo 05 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. 28 marzo 2013, n. 74)</p> <p>D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30. Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075) (GU n.79 del 4-4-2013)</p> <p>ALTRO</p> <p>Regolamento (CE) 303/2008. Riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.</p> <p>Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Decreto legislativo 163/2019</p> <p>Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.</p> <p>DPR 16 novembre 2018, n. 146</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018 è abrogato l'art. 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione a ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia, restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.</p> <p>In sostituzione di tale onere è stata istituita la Banca Dati (art. 16) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.</p> <p>La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 25 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018, l'impresa certificata (nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 16 del DPR 146/2018.</p> <p>Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 517/2014/ Gas fluorati - Abrogazione regolamento 842/2006. Il 09/06/2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE sui gas fluorurati ad effetto serra abrogando il precedente regolamento in materia (Regolamento UE n. 842/2006/CE) e sostituendolo a partire dal 01/01/2015. Tra le varie novità, viene istituito un sistema di assegnazione di quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, secondo il quale, dal 01/01/2017, potranno essere immesse in commercio solamente apparecchiature di refrigerazione e condizionamento, pompe di calore caricate con idrofluorocarburi ricadenti all'interno del sistema di quote in questione. A livello nazionale, entro il 01/01/2017, dovrà essere adottato un apposito sistema sanzionatorio.</p> <p>Principali prescrizioni</p> <p>Le apparecchiature contenenti "gas fluorurati ad effetto serra" (HFC, PFC, SF6) devono essere controllate per individuare perdite con periodicità diversa a seconda del quantitativo contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una volta all'anno, se superiori ai 3 kg di gas; • una volta ogni sei mesi, se superiori a 30 kg di gas, • una volta ogni tre mesi, se superiori ai 300 kg. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>La quantità e il tipo di gas fluorurati contenuti per apparecchiatura, le date e i risultati dei controlli, nonché le quantità di gas eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione/riparazione/smaltimento, devono essere riportate su apposito registro.</p> <p>Su tale registro devono essere altresì annotate le altre informazioni pertinenti, quali l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione.</p> <p>Regolamento (UE) N. 517/2014. Dal 01/01/2017 entrano in vigore le disposizioni del Regolamento CE 517/14 anche per gli impianti con un contenuto inferiore ai 3 Kg di gas fluorurati (F-gas) ma con un GWP (Global Warming Potential, riferito alle tonnellate equivalenti di CO) totale superiore a 5 ton, che saranno dunque soggetti all'obbligo di registro dell'apparecchiatura ed ai controlli periodici delle perdite, come già avviene per quelli sopra i 3 kg.</p> <p>Le tempistiche previste per i controlli sono le seguenti, in funzione della quantità equivalente di CO determinata in funzione della tipologia di gas e del quantitativo in kg contenuto all'interno dell'apparecchiatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quantità equivalente di CO < 50 t: 1 volta ogni 12 mesi (1 volta ogni 24 mesi se presente un sistemazione di rilevazione perdite) - quantità equivalente di CO da 50 t fino a 500 t: 1 volta ogni 6 mesi (1 volta ogni 12 mesi se presente un sistemazione di rilevazione perdite) - quantità equivalente di CO ≥ 500 t: 1 volta ogni 3 mesi (1 volta ogni 6 mesi se presente un sistemazione di rilevazione perdite) <p>Tali obblighi non sono applicabili per gas refrigeranti CFC e H-CFC di vecchia generazione (come R-22, R-12, R11, R-502 ecc.) o i refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi). Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera agli obblighi di ispezione periodica da 7.000 euro a 100.000 euro).</p> <p>Permane inoltre l'obbligo di compilazione e aggiornamento del Registro apparecchiature F-gas (tramite ISPRA) per applicazioni fisse di condizionamento dell'aria e pompe di calore che contengono quantità pari o superiori a 3 kg di carica di refrigerante HFC (o 5 tonnellate equivalenti di CO). Anche in questo caso sono previste sanzioni.</p>		
<p>MOBILITÀ SOSTENIBILE</p> <p>Decreto Ministeriale 27 marzo 1998. Mobilità sostenibile nelle aree urbane</p> <p>Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (convertito in legge 12 luglio 2020 n. 77). Piano spostamenti casa lavoro e mobility manager.</p> <p>Decreto Interministeriale 12 maggio 2021. Modalità attuative relative alla figura del Mobility Manager</p> <p>Decreto Interdirettoriale MiTE e MIMS n. 209 del 4 agosto 2021 Linee Guida per la redazione e l'implementazione dei PSCL.</p>	<p>Con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito Legge 12 luglio 2020 n. 77, è stato previsto che le imprese e le PA con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, Città Metropolitana, capoluogo di Provincia o Comune >50.000 abitanti adottino, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato nominando, a tal fine, un mobility manager. Tale figura era già prevista nel Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 ma con soglie di 800 addetti per le PA.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager sono state stabilite DM 12/05/2021, in vigore dal 27/5/2021, e con successivo Decreto Interdirettoriale MiTE e MIMS n. 209 del 4 agosto 2021. Secondo il "transitorio" di cui all'art.9, comma 1, del DM 12-5-2021, ai fini della predisposizione del PSCL in sede di prima applicazione della nuova normativa, i PSCL sono adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto; la prima scadenza per l'adozione del PSCL è quindi al 23 novembre 2021.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

4 EMISSIONI ACUSTICHE SULL'ESTERNO (RUMORE)

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>RUMORE ESTERNO</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss. mm. ed ii. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Rumore esterno</p> <p>D.P.C.M. 1 marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>abitativi e nell'ambiente esterno. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1991, n. 57.</p> <p>L. 26 ottobre 1995 n. 447 e ss. mm. ed ii. Legge quadro sull'inquinamento acustico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.</p> <p>Principi generali nella logica di "riduzione del rumore"</p> <p>D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ss. mm. ed ii. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1997, n. 280.</p> <p>Infrastrutture dei trasporti (Art. 5)</p> <p>D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459. Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 1999, n. 2.</p> <p>D.M. del 16 marzo 1998. Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.</p> <p>D.Lgs. n.262 del 4 settembre 2002. Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica e ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".</p> <p>Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.</p> <p>D.Lgs. n.194 del 19 agosto 2005 e ss. mm. ed ii. Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Decreto 24 luglio 2006 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno (nuova tabella).</p> <p>Decreto 19 ottobre 2011, n. 227. Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese.</p> <p>Legge 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea 2013-bis) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83). Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.</p> <p>D.Lgs. n. 41 e D,lgs. n.42 del 17/02/2017 (GU SG n.79 del 04/04/2017) Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.</p> <p>DM 14 gennaio 2022 (GU n.37 del 14-02-2022). Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore. Dispone che si applicano i metodi per la determinazione degli effetti nocivi stabiliti dall'allegato alla direttiva (UE) 2020/367.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. n° 12 del 20 marzo 1998. Disposizioni in materia di inquinamento acustico (e abrogazione L.R. n° 31/94).</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale 18 Dicembre 1998, n° 2510. "Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti in materia di attività all'aperto e di attività temporanea di cui all'art.2, comma 2, lettera l), LR 12/98".</p> <p>Delib.G.R. 23/12/99 n. 1585 "Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico - Soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni approvate con Delib.G.R. 16 giugno 1995, n. 1977".</p> <p>D.G.R. Liguria n.534 del 28 maggio 1999. Criteri per la redazione della documentazione di</p>	<p>nell'ambiente esterno Art.6. In assenza della zonizzazione acustica comunale (6 fasce soggette a diversi limiti di rumorosità) si applicano i limiti provvisori stabiliti per legge.</p> <p>Anche se la Legge Quadro sull'inquinamento acustico (L.447/95) è ormai quasi interamente attuata attraverso l'emanazione di specifici decreti per la regolamentazione della rumorosità prodotta da strade, ferrovie, aeroporti e industrie, non esiste ancora oggi, seppur previsto, nessun atto normativo per la regolamentazione della rumorosità prodotta dalle attività portuali.</p> <p>Il DPR 227/2011 semplifica gli adempimenti in materia di documentazione di impatto acustico delle piccole e medie imprese. L'autocertificazione (DPR 445/2000) fa parte degli strumenti introdotti anche nel Capo II del provvedimento, relativo alla documentazione di impatto acustico, che sarà esclusa per le imprese con attività poco rumorose. Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.</p> <p>Dal 25 novembre 2014 sono in vigore le novità in materia di inquinamento acustico inserite nella Legge 161/2014 (Legge Europea 2013-bis) che assegna al Governo la delega per la riforma delle norme sull'inquinamento acustico, al fine di armonizzare la normativa nazionale (L 447/95) con le disposizioni europee sia in materia di emissioni acustiche di macchinari che di rumore ambientale. Entro 18 mesi il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi che, tra le altre cose, armonizzino la disciplina relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali; - rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive; - rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici; - semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici; - introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore. <p>D.Lgs. n. 41 e D,lgs. n.42 del 17/02/2017</p> <p>In vigore dal 19 aprile 2017 il decreto 41/2017 (e il contemporaneo 42/2017) introduce un riordino della disciplina sull'inquinamento acustico.</p> <p>Il Dlgs n.41 del 17/02/17 in particolare armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008, con le modifiche apportate al DLgs n. 262/2002 sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</p> <p>Il D.Lgs n.42 del 17/02/11 introduce modifiche al DLgs n. 194/2005 sulla determinazione e gestione del rumore ambientale, alla L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), e nuovi criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017. Per quanto riguarda le autorizzazioni a carattere ambientale, i comuni sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico legate al rilascio di concessioni edilizie o autorizzazione di attività (art. 8, commi 4 o 6 L 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico).</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. n.12/1998.</p> <p>LR n.18 del 21 giugno 1999. Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia.</p> <p>Decreto Dirigenziale (Liguria) n.18 del 13 gennaio 2000. Approvazione schede di rilevamento dell'inquinamento acustico. Soppressione dell'Allegato 3 alla DGR n.1977/1995.</p> <p>Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 28 giugno 2011. Modifica della D.G.R. n. 2510 del 18 dicembre 1998.</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017 (BURL I, n.7 del 7/6/2017) Norme in materia di autorizzazioni ambientali</p> <p>NORMATIVA COMUNALE (GENOVA)</p> <p>Delibera del Consiglio Comunale del 5 marzo 2002 n. 31 con approvazione della giunta provinciale del 24 aprile 2002 n. 234 riguardante la zonizzazione acustica del Comune di Genova, entrata in vigore 11 maggio 2002.</p>			

5 IMMERSIONI DI MATERIALI IN MARE – RIPASCIMENTI- TERRE E ROCCE DA SCAVO

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>IMMERSIONI DI MATERIALI IN MARE</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale – Art.109.</p> <p>L.R. 28 aprile 1999 n. 13. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. Pubblicata nel B.U. Liguria 5 maggio 1999, n. 8. (vd. modifiche L.R. 41 del 29 dicembre 2014).</p> <p>DM Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 15/07/2016 (GU S.G. n. 208 del 6/9/16.) Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>D.P.G.R. 23 ottobre 2002 n. 6. Regolamento regionale recante: "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 13/1999 e successive modificazioni".Pubblicato nel B.U. Liguria 30 ottobre 2002, n. 16, parte prima.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n.222 del 28 febbraio 2003 BURL 26/03/2003 n. 13. Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili.</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n.456 del 7 maggio 2004 BURL n. 22 del 03/06/2004. L.R. 13/99 art. 2, c.5. Approvazione linee guida relative ai controlli tecnici sulla realizzazione delle attività di immersione in mare di materiali di cui all'art. 35 del D.Lgs. 152/99</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n.1793 del 30 dicembre 2005 Bollettino ufficiale regionale 01/02/2006 n. 5 Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, di cui alla D.G.R. n.222 del 28.02.2003</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n.955 del 15 settembre 2006 Bollettino ufficiale regionale 11/10/2006 n. 41 Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero</p> <p>Legge Regionale n. 21 del 17 agosto 2006. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili,</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Immersione di materiali in mare</p> <p>La movimentazione di materiali in ambito marino, deve essere autorizzata come previsto dall'art.109 del decreto legislativo n.152 del 2006, il testo unico ambientale. Fanno eccezione gli interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale e quelli di semplice manutenzione di opere già esistenti.</p> <p>L'art.109 del decreto legislativo 152/2006, combinato con l'art. 21 della legge 179/2002 sancisce, per la tutela dell'ambiente marino, la necessità di una specifica autorizzazione ambientale per l'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui (casce di colmata, spiagge) di:</p> <p>a) materiale di escavo di fondali marini b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti</p> <p>Il rilascio della relativa autorizzazione compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> allo Stato, per quanto riguarda il versamento di materiali di cui al punto a) su fondali marini e la movimentazione di fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte delle reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati; alla Regione, per quanto attiene l'immersione dei materiali di cui al punto a) in casce di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero e l'immersione in mare di materiali di cui al punto b) al solo fine di utilizzo e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione di quelle fognarie e di quelle di competenza statale. L'ufficio regionale competente è il Settore ecosistema costiero del dipartimento Ambiente. L'autorizzazione all'immersione in mare di materiali elencati al punto b) non è dovuta per le opere sottoposte a Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per gli interventi di ripristino di opere esistenti che non comportino aumento di cubatura dell'opera stessa. <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è definita dal Regolamento regionale n.3/2007 (modificato dal regolamento 5 del 21 novembre 2011), in allegato al quale è possibile trovare</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti</p> <p>Reg. Regionale 18 giugno 2007 n. 3. Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale (modificato dal Reg. 5/2011).</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n.1446 del 2 novembre 2009. Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali".</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n.429 del 9 aprile 2009. Integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, ex DGR n.222/2003 stagionali".</p> <p>Regolamento Regionale 5 del 21 novembre 2011. Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n.3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n.30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>DGR n. 1602 del 13/12/2013 (BURL II n. 3 del 15/01/14). Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero. Nell'ambito dei criteri sono stati definiti: - la classificazione degli interventi - i criteri di ammissibilità ambientale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 (BURL I n. 21 del 30/12/14). Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2015 difesa della costa.</p> <p>Legge Regionale n. 1 del 16/02/2016 (Burl I n. 2 del 17/02/2016). Legge sulla crescita (cd. Growth Act).</p> <p>Regolamento regionale n. 4 del 07/12/2017 (BURL I n.17 del 20/12/2017) Modifiche al regolamento regionale 18/6/2007, n. 3 (di attuazione dell'art 5, c2 della LR 30/06 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per rilascio autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'art 109 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>ALTRO</p> <p>Protocollo ARPAL (edz. Gennaio 2009) sulla compatibilità chimica del materiale da utilizzare per i ripascimenti.</p>	<p>la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e le specifiche per la stesura della relativa relazione tecnica, nonché il modello per la comunicazione relativa alla realizzazione di opere di ripristino;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Provincia, per quanto concerne la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di condotte fognarie (art. 4, c.1, lett. a, della l.r. 13/99); • ai Comuni, per quanto riguarda gli interventi di ripascimento stagionale (art. 5, c.1, lett. c, della l.r. 13/99. La relativa procedura definita dal Regolamento regionale 6/2002 e dai criteri di cui alla delibera di giunta regionale 173/2006 sostituita dalla delibera di giunta regionale 1446/2009. <p>Il Regolamento Regionale 5 del 21 novembre 2011 modifica il precedente Regolamento n. 3 del 18/06/2007 per semplificarne l'iter di autorizzazione pur mantenendo un alto grado di tutela ambientale. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione, tranne che per gli interventi di ripascimento stagionali la cui approvazione è stata demandata ai Comuni con legge n.13 del 1999, e può contenere anche indicazioni puntuali relative alla fase di realizzazione degli interventi di carattere transitorio, con l'obiettivo di minimizzarne gli impatti. Il controllo del rispetto e dell'efficacia di tali prescrizioni è compito dell'Arpal.</p> <p>In estrema sintesi il nuovo regolamento n.5/2011 prevede che le immersioni stagionali di piccoli manufatti molto vicino alla costa o all'interno dei porticcioli saranno soggette ad una semplice comunicazione preventiva, istituto già previsto per le opere di manutenzione e ripristino. La Regione avrà sempre la facoltà, in caso di particolari problematiche ambientali da valutare con maggiore attenzione, di negare l'assenso all'intervento e avviare la più complessa istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. In allegato al Regolamento sono disponibili il modello per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e le specifiche per la stesura della relativa relazione tecnica, nonché il modello per la comunicazione relativa alla realizzazione di opere di ripristino.</p> <p>Interventi stagionali di ripascimento</p> <p>Gli interventi di ripascimento stagionale sono quelli volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia precedenti a eventuali eventi di erosione e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.</p> <p>Comportando il versamento in ambiti contigui al mare di materiale inorganico di origine diversa (fondali marini, spiaggia sommersa, cave, pulizia alvei fluviali), gli interventi di ripascimento devono essere autorizzati ai sensi del combinato disposto dall'art. 109 del decreto legislativo 152/2006 e art. 21 della legge 179/2002. La legge regionale 13/1999 e successive modificazioni, attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio di tale autorizzazione. La stessa legge affida alla Regione la definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi. Nell'esercizio di tali funzioni, la Regione ha emanato, nel 2002, il regolamento regionale n. 6 "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" e nel 2001 i "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili", che individuavano sia le caratteristiche dell'intervento stagionale di ripascimento sia il contenuto della relazione tecnica da allegare, a cura del proponente, all'istanza di approvazione dell'intervento da inviare al Comune.</p> <p>L'esperienza maturata negli anni a partire dalla prima versione dei "Criteri" (e sm.i) ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni aspetti tecnici e fornire indirizzi relativamente alla valutazione della compatibilità dell'intervento, specialmente per quanto riguarda la compatibilità chimica del materiale da impiegare. La redazione nel 2006 dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (approvati con D.G.R. 173/2006) e del successivo "Aggiornamento ed integrazione dei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali" (approvati con D.G.R. 1446/2009) ha fornito risposta a tali esigenze.</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>La materia dei ripascimenti stagionali risulta pertanto normata dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Aggiornamento ed integrazione dei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili (approvati con D.G.R. 1446/2009)": il documento stabilisce i requisiti tecnici necessari per la caratterizzazione dell'intervento anche per una sua valutazione, sia sotto il profilo dell'efficacia, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale del materiale. Regolamento regionale n. 6 – "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (emanato dal Presidente della Giunta regionale in data 23 ottobre 2002): stabilisce la procedura amministrativa che deve essere seguita per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi. <p>La D.G.R. 1446/2009 sostituisce integralmente la D.G.R. 173/2006 e include i contenuti del protocollo per le analisi ed il campionamento del materiale destinato al ripascimento stagionale degli arenili redatto da ARPAL, menzionato nella delibera tecnica n°1176/2002.</p> <p>Con Legge Regionale n. 21 del 17 agosto 2006. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni</p> <p>dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.</p> <p>Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014</p> <p>L'art. 21. Apporta modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti). Vengono esplicitate, tra le competenze regionali, quella relativa al "rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 1996" e quella relativa "all'esercizio delle funzioni già in capo all'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo" relativamente a porti e demanio marittimo.</p> <p>Legge Regionale n. 1 del 16/02/2016</p> <p>Vengono previste misure per interventi di difesa dall'erosione costiera e il ripascimento delle spiagge.</p> <p>Regolamento regionale n. 4 del 07/12/2017</p> <p>Piccole modifiche, tra cui la seguente: Il provvedimento autorizzativo pone a carico del proponente la comunicazione preventiva della data di inizio dei lavori e la comunicazione della data di ultimazione dei lavori, da inviare alla Regione, al Comune, all'Autorità di Sistema Portuale, al gestore delle Aree marine protette nazionali, al gestore delle Aree di tutela marina regionali, all'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio". Modificati anche il modello di istanza e la relazione tecnica.</p> <p>ALTRO</p> <p>Protocollo Arpal. La compatibilità chimica del materiale da impiegare a ripascimento è determinata e viene valutata secondo il Protocollo Arpal relativo ai criteri di campionamento e valutazione del materiale destinato a ripascimento stagionale degli arenili (edizione gennaio 2009). L'Arpal emette parere <i>vincolante</i> circa la compatibilità del materiale da impiegare.</p>		
<p>RIPASCIMENTI E PROTEZIONE DELLE COSTE</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 30 dicembre 1998 n. 38. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1.</p> <p>L.R. 28 aprile 1999 n. 13. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento</p>	<p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p><u>Interventi strutturali di ripascimento e interventi di protezione delle coste</u></p> <p>Tali interventi sono oggetto di un progetto che deve essere redatto e approvato secondo le modalità previste dal Regolamento DPR 554/99 per le opere pubbliche.</p> <p>Tra le approvazioni tecniche del progetto, a tutela delle acque dall'inquinamento, è necessario</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. Pubblicata nel B.U. Liguria 5 maggio 1999, n. 8.</p> <p>Delib.G.R. 28 febbraio 2003 n. 222. L.R. n. 13/1999. Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili. Pubblicata nel B.U. Liguria 26 marzo 2003, n. 13, parte seconda.</p> <p>Delib.G.R. 9 aprile 2009 n. 429. L.R. n. 13/1999 e L.R. n. 38/1998. Integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, ex Delib.G.R. n. 222/2003. Pubblicata nel B.U. Liguria 6 maggio 2009, n. 18, parte seconda.</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale n.1446 del 2 novembre 2009. Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali"</p> <p>DGR n. 1209 del 20/12/2016. Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali.</p> <p>DGR n. 95 dell'08/02/2017. Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali di cui alla D.G.R. n. 1209/2016. Approvazione modifiche.</p>	<p>sottoporre il progetto a procedura di impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla L.R. 38/1998: Disciplina della valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Per la progettazione degli interventi gli indirizzi regionali di tipo tecnico e ambientale sono contenuti nel DGR 222/03 e nel DGR 429/09</p> <p>In caso di ripascimenti strutturali valgono le modalità e gli obblighi per la caratterizzazione del materiale in modo analogo ai ripascimenti stagionali.</p> <p>DGR n. 1209 del 20/12/2016. La Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento dei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali degli arenili di cui alla DGR n. 1446/2009.</p> <p>DGR n. 95 dell'08/02/2017 La Regione ha approvato una modifica alla DGR n. 1209 del 20/12/2016 che aggiornava i criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali degli arenili, di cui alla precedente DGR n. 1446/2009. Tale modifica riguarda nello specifico la parte I paragrafo 2 relativa agli interventi a carattere manutentivo, necessari a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarinari particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso.</p>		
<p>RIUTILIZZO MATERIALE DRAGATO NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 28 aprile 1999 n. 13. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. Pubblicata nel B.U. Liguria 5 maggio 1999, n. 8.</p> <p>Delib.G.R. 15 settembre 2006 n. 955. L.R. n. 13/1999 - Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero. Pubblicata nel B.U. Liguria 11 ottobre 2006, n. 41, parte seconda.</p> <p>Legge regionale n. 14 del 05/07/2016 (Bollettino Ufficiale n. 14 del 13 luglio 2016). Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione).</p>	<p>NORMATIVA REGIONALE Riutilizzo materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero</p> <p>Con la delib. 955/2006 questo provvedimento, la Regione Liguria ha dettato, in attesa dell'emanazione della prevista disciplina statale, i criteri per il riutilizzo del materiale dragato dai fondali portuali ai fini del riempimento in ambito costiero. Occorre infatti ricordare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'art. 109 del d.lgs 152/2006 disciplina, tra l'altro, l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, quale attività da autorizzare preventivamente solo nel caso in cui sia dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica od economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente; ai sensi della norma citata, l'operazione di immersione in mare di tali materiali necessita di una preventiva autorizzazione ambientale di competenza della Regione qualora l'immersione avvenga all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero. <p>Ad oggi non risulta emanato il decreto ministeriale di attuazione previsto dal citato art. 109: il solo riferimento tecnico è costituito dal D.M. 24/01/96 "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della Legge 319/76".</p> <p>Tale strumento differisce da quanto contenuto dalla istanza per l'autorizzazione ex art. 109 che prevede una relazione tecnica indicante: il sito del dragaggio, il materiale dragato oggetto di immersione, modalità di realizzazione del dragaggio ed infine modalità di trasporto e d'immersione del materiale dragato.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>TERRE E ROCCE DA SCAVO NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Legge 24 giugno 2013 n. 71 (GU n. 147 del 25/06/2013) Terre e rocce da scavo – Modifiche per i piccoli cantieri</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13/6/2017, n. 120 (GU Serie Generale n.183 del 07-</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE Gestione terre e rocce da scavo</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè:</p> <ol style="list-style-type: none"> siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>08-2017). Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Nota: con circolare prot. PG/2018/1557 Regione Liguria ha fornito alcuni indirizzi in merito all'applicazione del decreto, che ha abrogato la previgente normativa ex Dm 161/2012. Risulta pertanto superata la DGR n. 1423/2013, che aveva fornito indicazioni applicative sulla base della citata normativa oggi abrogata</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 859/2008. Criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo.</p> <p>DGR n. 1423 del 15/11/2013 (BURL II n. 50 del 11/12/13). Aggiornamento indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>DGR 213 del 21/02/2014 (BURL II n. 13 del 26/3/14). Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento n.3/2011 ("Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" (riutilizzo sottoprodotti di scavo).</p> <p>DGR 1020 del 07/08/2014 Riferimenti per la definizione dei valori di fondo naturale nell'ambito dei procedimenti di bonifica e nella gestione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>DGR 969 del 01/08/2014 Preparazione dei campioni in matrice rocciosa da sottoporre a caratterizzazione ambientale.</p> <p>DGR n. 1569 del 12/12/2014 (BURL II n. 1 del 7/1/15) Modalità operative per la redazione del Piano di Utilizzo ex DM 161/2012 nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale</p>	<p>di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;</p> <p>d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;</p> <p>e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;</p> <p>f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonchè la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;</p> <p>g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).</p> <p>2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.</p> <p>3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).</p> <p>4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.</p> <p>5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.</p> <p>6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.</p> <p>Legge 24 giugno 2013 n. 71. L'articolo 8-bis, comma 2 del DL 43/2013 (cd. "DL emergenze ambientali"), aggiunto dalla legge di conversione 71/2013 prevede che per i cantieri che producono meno di 6mila mc di materiali da scavo tornino ad applicarsi, dal 26/06/13, le disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., che era stato abrogato dal Governo Monti Dunque i piccoli cantieri non rientrano più nel campo d'applicazione del regolamento sul riutilizzo dei materiali da scavo (Dm 161/2012). Il DL 43/2013 inoltre all'art. 8-bis comma 1 stabilisce che il Regolamento di cui al DM 161/2012 si applica solo nel caso di "terre e rocce da scavo" prodotte nell'ambito di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione d'impatto ambientale (VIA).</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120</p> <p>Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla “disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”, il quale abroga sia il DM n. 161/2012, che l’art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/2013. Il decreto rappresenta lo strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Il DPR, che consta di 31 articoli e ben 10 allegati tecnici, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica. Sono esclusi dal campo di applicazione le ipotesi di cui all’art. 109 del D.Lgs n.152/06 (materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotti), nonché i rifiuti provenienti direttamente da attività di demolizione. Il provvedimento contiene 10 allegati: caratterizzazione ambientale delle terre e rocce di scavo; procedure di campionamento in fase di progettazione; normale pratica industriale; procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali; piano di utilizzo; dichiarazione di utilizzo; documento di trasporto; dichiarazione di avvenuto utilizzo; procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni; metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Delibera Giunta Regionale 859/2008. L’utilizzo di terre e rocce provenienti da scavi eseguiti nei siti di produzione caratterizzati dalla presenza di anche un solo supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di colonna A dell’allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., può essere consentito ai sensi dell’art. 186 del medesimo decreto e dei presenti criteri, sempre che non siano eccedute le soglie di qualità espressamente previste dal progetto di utilizzo approvato. Ciò anche nel caso in cui le terre siano da utilizzarsi in un sito a destinazione industriale.</p> <p>Delibera Giunta Regionale 859/2008. L’utilizzo di terre e rocce provenienti da scavi eseguiti nei siti di produzione caratterizzati dalla presenza di anche un solo supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di colonna A dell’allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., può essere consentito ai sensi dell’art. 186 del medesimo decreto e dei presenti criteri, sempre che non siano eccedute le soglie di qualità espressamente previste dal progetto di utilizzo approvato. Ciò anche nel caso in cui le terre siano da utilizzarsi in un sito a destinazione industriale.</p> <p>DGR 213 del 21/02/2014. LA DGR approva, ai sensi dell’art. 7, c. 2, del Regolamento Regionale n. 3 /2011 “Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”, i seguenti criteri localizzativi per abbancamenti di materiale litoide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli abbancamenti devono essere realizzati con materiale di scavo (sottoprodotti) proveniente da realizzazione di opere pubbliche; 2. tali materiali devono essere utilizzati prioritariamente per le seguenti finalità: <ul style="list-style-type: none"> - riempimenti in ambito portuale finalizzati a formazione di nuove banchine o razionalizzazione di banchine esistenti; - riqualificazioni ambientali di cave ed ex cave; - riqualificazioni ambientali mediante riporto di materiale in aree degradate finalizzato ad esempio a bonifica (tipo capping). <p>Viene inoltre stabilito che qualora non siano disponibili siti come sopra individuati, nell’ambito di una distanza non superiore a 30 Km, è possibile realizzare abbancamenti di terre in aree attraversate da corsi d’acqua alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non interessino aree SIC, aree carsiche, aree Pg4 e Pg3; - che le reinalveazioni vengano previste a cielo libero e vengano dimensionate per consentire il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco; <p>Le localizzazioni preferibili per i nuovi abbancamenti di cui sopra risultano quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prosecuzione di terrapieni esistenti o di attraversamenti infrastrutturali esistenti, se del caso 		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>da riqualificare attraverso l'adeguamento delle opere di regimentazione idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in corrispondenza di aree degradate, al fine di riqualificarle o in subordine attraverso l'inserimento in modo integrato nell'ambito del progetto delle opere pubbliche. <p>DGR n. 1423 del 15/11/2013. "Aggiornamento indirizzi operativi per la applicazione del regolamento Terre e rocce di scavo. D.M. 161/2012 e D.L. 69/2013", che contiene in allegato la modulistica da utilizzare per la gestione delle terre e rocce di scavo ai sensi del D.L. n.69/2013. Sostituisce la precedente DGR 89/2013.</p> <p>DGR n. 1569 del 12/12/2014 Indirizzi circa il Piano di utilizzo (delle terre e rocce da scavo – introdotto dal DM n.161/2012), quale documento che definisce le modalità di gestione ed utilizzo dei materiali di scavo non smaltiti o recuperati nel campo dei rifiuti. Sono specificati i contenuti del piano (relazione, tavole, allegati).</p>		

6 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO – SITI INQUINATI E BONIFICHE – SERBATOI INTERRATI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>SITI INQUINATI E BONIFICHE NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 152/06 Parte V – Titolo V Bonifica di siti contaminati - Disciplina interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati</p> <p>DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n. 471: "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".</p> <p>DECRETO LEGGE 16 giugno 2000, n. 160: "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 2000, n. 224".</p> <p>LEGGE 28 luglio 2000, n. 224: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante: "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".</p> <p>Decreto Legge n. 69 del 21/6/2013. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (art. 41 Disposizioni in materia ambientale: gestione delle acque sotterranee emunte; terre e rocce da scavo)</p> <p>Legge 164 del giorno 11 novembre 2014 di conversione del D.L. 133/2014 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"</p> <p>DM Ambiente n. 31 del 12 febbraio 2015 (Gu 23 marzo 2015, n. 68) Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 152/2006</p> <p>Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (G.U. 29/06/2022, n. 150) Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Entrata in vigore 01/05/2022.</p>	<p>Esecuzione interventi di bonifica ambientale</p> <p>Le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali esistono livelli di contaminazione superiore ai (CSC) ne danno comunicazione agli Enti. La Provincia individua il responsabile e lo diffida a provvedere. Se il responsabile non è individuato deve provvedere il proprietario del sito.</p> <p>Art. 242 Procedure operative ed amministrative</p> <p>Il Responsabile di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) entro 24 ore dare comunicazione dell'evento a Comune, Provincia, Regione, Prefetto, specificando (Art. 304 comma 2): <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi necessari alla valutazione dell'evento; - le misure adottate per la messa in sicurezza del sito; 2) entro 48 ore dalla comunicazione: provvedere ad una indagine preliminare allo scopo di accertare il superamento della concentrazione di soglia di contaminazione (CSC); 3a) valori inferiori a CSC: chiusura del provvedimento con invio di autocertificazione al Comune; 3b) valori superiori a CSC: comunicazione immediata agli Enti ed entro 30 gg presentazione del Piano di Caratterizzazione (Allegato II Parte IV del D.Lgs. 152/2006); 4) entro 30 gg. la Regione, convocata la Conferenza dei Servizi, autorizza il Piano di Caratterizzazione con eventuali prescrizioni aggiuntive; 5) sulla base dei risultati della caratterizzazione viene attivata la procedura di Analisi del Rischio specifica per la determinazione della CSC (secondo i criteri riportati nell'Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/06); 6) entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione devono essere presentati alla Regione i risultati dell'analisi di rischio; 7) entro 60 gg. la Regione approva l'Analisi di Rischio. <p>Se l'Analisi di Rischio evidenzia la presenza di concentrazioni contaminanti in quantità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8a) inferiore alla CSR (Concentrazione di Soglia di Rischio): il procedimento si conclude; la Regione può prescrivere un Programma di Monitoraggio. 8b) superiore a CSR: entro 6 mesi dall'approvazione dell'Analisi di Rischio, deve essere presentato alla Regione il Progetto di Bonifica o di messa in sicurezza permanente. Entro 60 gg. la Regione approva il progetto. <p>Decreto Legge n. 69 del 21/6/2013</p> <p>Sostituisce in toto art. 243 del D.Lgs. 152/2006 e ss mm ed ii (Gestione delle acque sotterranee</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>emunte). Aggiunge comma 2bis all'art 184-bis del D.Lgs. 152/06 e ss mm e ii. decretando che il DM 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA e/O AUA, non alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del D.Lgs. 152/06.</p> <p>DM Ambiente n. 31 del 12 febbraio 2015 (Gu 23 marzo 2015, n. 68)</p> <p>Il D.M. definisce il nuovo regolamento semplificato per la bonifica degli impianti carburanti. Le nuove procedure previste nel provvedimento mirano a consentire la rapida attuazione degli interventi di bonifica sulla rete di distribuzione e il riutilizzo delle aree in assoluta sicurezza sanitaria e ambientale. Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti. Nel dettaglio stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza - modalità di caratterizzazione delle aree - criteri generali per la caratterizzazione e l'analisi di rischio - criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica criteri <p>modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n 79 (G.U. 29/06/2022, n. 150)</p> <p>Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque (art.23, co. 5, lett.b) del DL n.36/2022).</p>		
<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Decreto 20 ottobre 1998. Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati".</p> <p>Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2002. Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.</p>	<p>Serbatoi interrati</p> <p>Indipendentemente dalle leggi esistenti e dalle abrogazioni, i serbatoi interrati dovrebbero comunque essere verificati periodicamente, nell'ottica della prevenzione degli incidenti.</p> <p>Eventuali nuove installazioni di serbatoi interrati per carburanti liquidi devono rispondere ai requisiti del DM 29 novembre 2002.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

7 ELETTROMAGNETISMO (RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE)

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>ELETTROMAGNETISMO</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.M. n. 381 del 10 settembre 1998. Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.</p> <p>D.M. 18 maggio 1999. Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica.</p> <p>L. 22 febbraio 2001 n. 36 e ss. mm. ed ii. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2001, n. 55.</p> <p>D.P.C.M. 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</p> <p>D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e ss. mm. ed ii. (con particolare riferimento al D.Lgs. 28 maggio</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Elettrosmog</p> <p>L'elettrosmog è quel fenomeno costituito dalla dispersione nell'ambiente delle onde elettromagnetiche prodotte dall'uso di impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nocivi per la salute pubblica. Il recente fenomeno dello sviluppo di nuove tecnologie collegate all'uso di onde elettromagnetiche (apparati di telefonia mobile, radar ed impianti di radiodiffusione), ha reso indispensabile l'adozione di norme volte a tutelare la salute dei cittadini.</p> <p>La L. 22 febbraio 2001 n.36 ha lo scopo di:</p> <p>a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>2012, n. 70 e al comma 2 dell'art. 14 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito on legge 17 dicembre 2012 n. 221) Codice delle comunicazioni elettroniche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. Tale Decreto disciplina in particolare l'installazione di ripetitori per telefonia cellulare (stazioni radio-base).</p> <p>D.Lgs. 6 novembre 2007. Attuazione della direttiva 2014/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature)</p> <p>Legge. 73 del 22/05/10. Conversione in legge il DL 40 del 25/03/10 che all'articolo 5 modificava il DPR 6 giugno 2001 n°380 (Testo unico dell'Edilizia).</p> <p>D.Lgs. 28-5-2012 n. 70. Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.</p> <p>Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 26-6-2013 n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).</p> <p>DM Ambiente del 13/02/2014 (GU SG 58 del 11/03/14) Istituzione del catasto nazionale delle sorgenti e dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.</p> <p>Decreto Ministero Ambiente 2 dicembre 2014 G.U. n.296 del 22/12/2014 Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.</p> <p>D.Lgs. n. 80 del 18/05/2016. Modifiche al D.Lgs. 194/2007 di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (modifiche alla disciplina della compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature)</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 18 del 21/06/1999 e s.m.i. al capo VI bis "Tutela dall'inquinamento elettromagnetico" della Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni introdotte in particolare dalla L.R.39 del 30/10/2000</p> <p>Decreto Dirigenziale (Liguria) n.1048 del 16/05/2000. L.R. n.41/1999 e successive modifiche e integrazioni. Definizione del contenuto delle perizie giurate per l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e per i predetti impianti già in esercizio.</p> <p>Decreto Dirigenziale (Liguria) n.440 del 14/03/2003. Integrazioni al decreto dirigenziale n.1048 del 16/05/2000 di definizione del contenuto tecnico delle domande per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi dalla L. 18/99 e s.m.i.</p> <p>L.R. 5 aprile 2012, n. 10. (B.U. 11 aprile 2012, n. 6). Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico.</p>	<p>b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;</p> <p>c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili articolo 1.</p> <p>La Legge. 73 del 22/05/10 modifica anche il d.lgs. 259/03 aggiungendo un articolo 87bis, che prevede la DIA nel caso di installazioni di apparati UMTS e che accorcia il procedimento ai 30 giorni. Se i Comuni non si esprimono entro i 30 giorni (e non 90) vige il silenzio /assenso.</p> <p>L.R. 18 del 21/06/1999</p> <p>Capo VI BIS - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 72 quinquies - (Competenze del Comune) - Art. 72 septies - (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità) - Art. 72 octies - (Impianti esistenti) - Art. 72 novies - (Controlli) - Art. 72 decies - (Piani di risanamento) - Art. 72 undecies - (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti) - Art. 72 terdecies - (Cabine secondarie a media/bassa tensione).</p> <p>Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 26-6-2013 n. 2013/35/UE presenta nuovi criteri in merito ai valori limite di esposizione (VLE), definisce i livelli di azione (LA) e fornisce linee guida per la valutazione del rischio. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni di questa direttiva nelle proprie normative nazionali entro il 1° luglio 2016.</p> <p>DM Ambiente del 13/02/2014. Istituisce il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali, che forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti. Tale supporto, in particolare, potrà risultare utile per i decisori ambientali, per la valutazione di impatto o per la pianificazione di nuove sorgenti, per le Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi. Attraverso il Catasto Nazionale sarà possibile conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio e le loro caratteristiche tecniche, nonché identificare, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e tutela dei dati personali, i gestori degli impianti. Ancora, il Catasto sarà utile alla costruzione di mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente. Nell'Allegato al Decreto viene descritta la struttura della base di dati che costituisce il Catasto nazionale, con l'indicazione delle informazioni che devono essere contenute, relative a sorgenti a radiofrequenze quali impianti per telecomunicazione (stazioni radio base per telefonia mobile, trasmettitori radiotelevisivi, ponti radio ecc.) e radar, e sorgenti a frequenze ELF di maggiore interesse per l'impatto sull'esposizione della popolazione e, più in generale, sull'ambiente ed il territorio (linee elettriche di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione).</p> <p>Decreto Ministero Ambiente 2 dicembre 2014. Le Linee Guida ministeriali sull'inquinamento elettromagnetico che stabiliscono le modalità con cui gli operatori devono fornire agli enti di controllo i dati di potenza degli impianti ed i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali. Agli operatori è affidato inoltre il compito di predisporre un database consultabile on line. Le Linee Guida saranno soggette ad aggiornamento semestrale.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 5 aprile 2012, n. 10.</p> <p>1) Per nuovi impianti: Art. 10. (Procedimento unico di conferenza di servizi)</p> <p>2) Per modifiche di impianti: Art. 7. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive).</p> <p>Comma 3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltrare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). La SCIA comprende una dichiarazione</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).</p> <p>3) Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.</p> <p>4) Per gli interventi di cui alla lettera j) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltrare all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.</p> <p>5). Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.</p> <p>6) La realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>7). Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p>		

8 ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA – INQUINAMENTO LUMINOSO

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>ENERGIA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA NORMATIVA NAZIONALE L. 9 gennaio 1991 n. 10 e ss. mm. ed ii. Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O. In particolare, all'art.26.</p> <p>a) Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.</p> <p>b) Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il</p>	<p>Energia e certificazione energetica Attestato di qualificazione energetica. Documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.</p> <p>Certificazione energetica dell'edificio. Complesso delle operazioni svolte dai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005 per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio. Ogni edificio di nuova costruzione deve essere dotato di attestato di certificazione energetica.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.</p> <p>c) La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.</p> <p>D.M. 2 aprile 1998. Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e ss. mm. ed ii. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. <p>Legge 244/2007 del 24 dicembre 2007 e ss. mm. ed ii (Finanziaria 2008). Introduce la necessità della certificazione energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili per il rilascio del permesso di costruire.</p> <p>D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e ss. mm. ed ii. Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.</p> <p>Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ss. mm. ed ii. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008.</p> <p>Decreto 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2009 n. 158.</p> <p>ALLEGATO A (articolo 3, comma 1) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p> <p>ALLEGATO B - Norme tecniche di riferimento. DGR 770 del 08/07/2011 (B.U. 27 luglio 2011, n.30. v</p> <p>DL 7 maggio 2012, n. 52. Norme in materia di "razionalizzazione della spesa pubblica" - Stralcio - Misure in materia di appalti della P.a. e obblighi di contenimento dei consumi energetici per le Amministrazioni pubbliche</p> <p>Legge 3 agosto 2013, n. 90. Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE e del Consiglio del 19 maggio maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea.</p> <p>Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</p> <p>DM Ambiente 21 luglio 2014. Modifica dell'allegato al Dm 23 dicembre 2013 (correzioni di alcuni errori di redazione).</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico - Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese (ai sensi art. 8 del D.Lgs. 102/2014) Maggio 2015</p>	<p>Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.</p> <p>Autorizzazione unica. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità del progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.</p> <p>Con il provvedimento autorizzativo può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.</p> <p>Dichiarazione di conformità. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.</p> <p>Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.</p> <p>In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.</p> <p>Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Settore pubblico" (Titolo II, Capo IV):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) edilizia pubblica: la P.A. deve ricorrere agli strumenti finanziaria per il risparmio energetico (compresi i contratti di rendimento energetico), effettuare diagnosi energetiche degli edifici pubblici nel caso di ristrutturazione degli impianti termici o ristrutturazione edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio, certificare il consumo energetico degli edifici pubblici di metratura superiore a 1000 mq (affiggendo il certificato in luogo accessibile al pubblico); b) apparecchiature e impianti: la P.A. deve rispettare il Dlgs 201/2007 in tutti i casi di acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia c) procedure di gara: gli appalti pubblici per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente - 1) effettuazione di una diagnosi energetica, 2) presentazione di progetto 3) finanziamento tramite terzi - si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 83 e 206 del Dlgs 163/2006). (...) <p>Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici –</p> <p>ALLEGATO A (articolo 3, comma 1) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</p> <p>Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica Allegato 4 - Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>Decreti Ministero dello sviluppo economico del 26/06/2015 (GU SG n. 162 del 15/07/2015 Supp.Ord. n. 39). Finalità: 1) applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 2) schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. 3) adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p> <p>Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016) Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.</p> <p>DM Sviluppo economico del 11/12/2017 GU S.G. n. 45 del 23/2/2018 Approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica -PAEE 2017».</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016) Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.</p> <p>DECRETO 21 maggio 2021 "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024".</p> <p>Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98). Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.</p> <p>Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla legge n.51/2022). Semplificazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Decreto Legge 17/05/2022, coordinato con la legge di conversione n. 91/2022. Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.</p>	<p>Allegato 5 - Attestato di qualificazione energetica Allegato 6 - Attestato di certificazione energetica - Edifici residenziali Allegato 7 -Attestato di certificazione energetica- Edifici non residenziali</p> <p>Allegato B - Norme tecniche di riferimento Legge 3 agosto 2013, n. 90. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre attestati di prestazione energetica entro 120 gg dalla data di entrata in vigore delle legge e di affiggere l'attestato di prestazione energetica all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.</p> <p>Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Il D.Lgs 102/2014 contiene le misure per arrivare al raggiungimento del 20% di riduzione dei consumi energetici al 2020 come richiesto dall'Unione Europea, intervenendo su tre fronti: pubblica amministrazione, imprese e cittadini. Il decreto promuove all'art.4 l'efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione centrale attraverso una proposta effettuata da ENEA che individui interventi e standard per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel medio lungo periodo e in un'ottica di costi/benefici, favorendo in particolare l'aumento degli immobili (di proprietà dello Stato) a energia zero. Il nuovo decreto, in linea con la direttiva europea, definisce alcune disposizioni settoriali in ambiti differenti, tra i quali i principali sono: - edifici e settore pubblico - industria e servizi energetici - misurazione e fatturazione - efficienza nella fornitura di energia In merito all'industria e ai servizi energetici, il decreto prevede l'obbligo di audit energetico ogni 4 anni per le grandi imprese oltre a programmi di informazione e incentivi indirizzati alle PMI per promuovere lo svolgimento delle diagnosi energetiche e la diffusione di buone pratiche; tali diagnosi possono essere condotte da società di servizi energetici, da esperti in gestione dell'energia o da auditor energetici. Il nuovo testo legislativo assegna un ruolo molto importante a soggetti istituzionali. Il documento "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese" prevede che l'obbligo di diagnosi non si applica alle Amministrazioni Pubbliche.</p> <p>Decreti Ministero dello sviluppo economico del 26/06/2015 Tre decreti attuativi del DL 63/2013 (convertito con L 90/2013) che modificano le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (in vigore dal 1° ottobre 2015). I tre decreti definiscono rispettivamente: • le nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici (sia nuovi che sottoposti a ristrutturazione) • schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici • l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Nello specifico le linee guida indicano le varie metodologie di calcolo (semplificate per gli edifici con ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità) e definiscono un format di Attestato di Prestazione Energetica (APE) valido a livello nazionale. Viene inoltre introdotto il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) comune per tutto il territorio nazionale. L'obiettivo che mira a conseguire l'emanazione di questi 3 provvedimenti è quello di orientare all'incremento degli edifici ad energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 (per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019), i nuovi edifici e quelli sottoposti a</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l'uso delle fonti rinnovabili.</p> <p>Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 Il decreto correttivo (DLgs n.141 del 18 luglio 2016) corregge il Dlgs 102/2014 ai fini del completo recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il provvedimento inoltre aggiunge alcune definizioni (come quelle di "audit energetico o diagnosi energetica" o di "contatore di fornitura") e ne rettifica altre. Tra le modifiche di spicco quelle correttive su termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini mentre rimane comunque fermo l'obbligo di installazione di tali sistemi, pena pesanti sanzioni, entro il 31 dicembre 2016 (salva impossibilità tecnica comprovata o sproporzione rispetto ai potenziali risparmi energetici).</p> <p>Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 Semplificazioni: per le opere di modifica agli impianti a FER; per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici; per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee; per impianti rinnovabili in aree idonee; per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico; in materia di infrastrutture elettriche.</p> <p>Disposizioni per impianti solari fotovoltaici e termici su aree industriali: l'art. 10-bis dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza (comma 1). Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (co.2).</p> <p>Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla legge n.51/2022) L'art. 7-bis prevede una semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento; L'art.7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili) reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra. In particolare, intervenendo sulla lettera c-ter), del comma 8 dell'art.20 del d. lgs. n. 199 del 2021, la disposizione è volta ad estendere - da 300 a 500 metri - la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di impianti fotovoltaici. rinnovabili:</p> <p>Decreto Legge 17/05/2022, coordinato con la legge di conversione n. 91/2022 L'art.6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 del medesimo D.L.</p>		
<p>ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NORMATIVA REGIONALE L.R. 29 maggio 2007 n. 22 e ss. mm. ed ii. Norme in materia di energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11. TITOLO III Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico. Regolamento regionale 15 settembre 2009, n. 5. Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Pubblicato nel B.U. 23</p>	<p>L.R. 29 maggio 2007 n. 22</p> <p>a) La Provincia è competente per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati. b) Il Comune è competente ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti e ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico. c) Denuncia di inizio attività da presentare ai competenti uffici comunali per l'installazione di pannelli solari termici da 20 mq a 100 mq e gli impianti eolici fino a 5 kW</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>settembre 2009, n. 16.</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 24 settembre 2010. Adeguamento dell'Art. 21 della LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</p> <p>DGR 770 del 08/07/2011. Adeguamento artt 21 e 23 LR 16/2008 alla nuova disciplina in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Legge Regionale 30 luglio 2012 N. 23. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007 (norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.</p> <p>Deliberazione Giunta Regionale n. 1122 del 21/09/2012. Approvazione linee guida impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IMPIANTI EOLICI, IMPIANTI A BIOMASSE, IMPIANTI MINIIDROELETTRICI, MONITORAGGI)</p> <p>Regolamento Regionale 13 novembre 2012, n. 6 di attuazione dell'articolo 29 della LR 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla LR 30 luglio 2012 n. 23. Prestazione energetica degli edifici.</p> <p>Regolamento Regionale n. 1 del 06/03/2015 (BURL I, n. 8 del 18/03/2015) Modifiche al RR n. 6/2012 in materia di Energia.</p> <p>DGR n.746 del 2/04/2015. Approvazione ai sensi dell'art.10 del Regolamento Regionale n° 1 del 06/03/2015 del modello di attestato di prestazione energetica, contenente le informazioni e i dati in esso previsti. Con DGR gemella n.745 del 2/04/2015 sono stati approvati l'elenco dei dati oggetto di verifica degli attestati di prestazione energetica, le modalità di valutazione dei dati stessi, nonché la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici.</p> <p>Decreto Dirigente Regione Liguria 2 aprile 2015, n 745 Approvazione ai sensi dell'art. 19 del R.R. 6-3/2015 dell'elenco dei dati oggetto di verifica degli APE, la valutazione dei dati stessi e la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici</p> <p>Decreto Dirigente Regione Liguria 2 aprile 2015, n 746 Approvazione ai sensi dell'art. 10 del R.R. 6-3/2015 del modello di attestato di prestazione energetica</p> <p>Regolamento regionale n. 1 del 21/02/2018 BURL I n. 3 del 28/02/18. Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia).</p> <p>D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" (modificato dal D. DLgs 13 dicembre 2017, n.232) prevede che le AdSP promuovano la redazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP), sulla base delle Linee-guida adottate dal MATTM, di concerto con il MIT. In particolare l'art. 5 introduce l'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84: «Art. 4-bis (Sostenibilità energetica). - 1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia. 2. A tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica e ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.</p>	<p>d) Disposizioni per in contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico: NON APPLICABILE AI SENSI DELL'ART.21, COMMA 1, LETT. C " non sono soggette alle presenti disposizioni le seguenti installazioni: i porti..."</p> <p>Deliberazione Giunta Regionale n. 1098 del 24 settembre 2010</p> <p>Estende il campo di applicazione della "comunicazione di avvio dell'attività" previsto dalla L.R, giugno 2008, n. 16 e s.m., anche alla fattispecie della realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o su loro pertinenze.</p> <p>DGR 770 del 08/07/2011</p> <p>Adeguamenti alla disciplina dell'attività edilizia per l'installazione di alcune tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Le modifiche introdotte dalla Legge regionale 23/2012 riguardano prevalentemente il titolo IV della legge regionale 22/2007: viene regolamentato il rilascio dell'attestato in relazione alle diverse tipologie di immobili e ai diversi momenti del procedimento di vendita e locazione degli stessi. La legge, infine, dispone che gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico con una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati debbano essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013.</p> <p>Regolamento Regionale 13 novembre 2012, n. 6</p> <p>Il nuovo regolamento abroga il precedente Regolamento regionale 1 del 22 gennaio 2009. Il regolamento si applica alla fattispecie di cui agli articoli 27 e 28 della l.r. 22/2007 e definisce:</p> <p>a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;</p> <p>b) i requisiti minimi prestazionali degli edifici;</p> <p>c) la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>d) i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici;</p> <p>e) la procedura per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica;</p> <p>f) le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal presente regolamento.</p> <p>Regolamento Regionale n. 1 del 06/03/2015</p> <p>Oltre a numerosi interventi sugli aspetti tecnici della disciplina, si segnalano alcune modifiche all'art. 3 "Requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici", nel quale vengono individuati tutti i casi di progettazione e realizzazione nuovi edifici, demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, ristrutturazioni integrali e ampliamenti volumetrici oltre il 20% nei quali devono essere raggiunti definiti valori degli indici di prestazione energetica.</p> <p>Regolamento regionale n. 1 del 21/02/2018 BURL I n. 3 del 28/02/18</p> <p>Il nuovo regolamento definisce:</p> <p>- i criteri per l'iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 30 della L.R. Liguria 22/2007, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);</p> <p>- la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);</p> <p>- i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;</p> <p>In allegato al regolamento i parametri/indicatori e criteri di valutazione degli APE, nonché la definizione della cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto, i contributi dovuti, il rapporto di prova della ispezione di impianti con generatore di calore a fiamma, il rendimento di combustione, le tariffe delle ispezioni con addebito e, in generale, la modulistica utilizzabile.</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>ENERGY MANAGER NORMATIVA NAZIONALE Legge 9 gennaio 1991, n. 10. “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.</p> <p>Circolare del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1992, N. 219/F</p> <p>ALTRO Delibera EEN 3/08 Aggiornamento del fattore di conversione dei KWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Autorità per l'energia elettrica e il gas, riunione del 28 marzo 2008.</p>	<p>Energy Manager L'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” riguarda la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, definito anche Energy Manager.</p> <p>Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 tep per le imprese del settore industriale; • 1.000 tep per gli altri soggetti. <p>Ulteriore riferimento normativo per la presente relazione è costituito dalla Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 marzo 1992, n. 219/F “Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>INQUINAMENTO LUMINOSO NORMATIVA REGIONALE L.R. 29 maggio 2007 n. 22 e ss. mm. ed ii. Norme in materia di energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11. TITOLO III Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico.</p> <p>Regolamento regionale 15 settembre 2009, n. 5. Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Pubblicato nel B.U. 23 settembre 2009, n. 16.</p> <p>Regolamento regionale n. 1 del 21/02/2018 BURL I n. 3 del 28/02/18 Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)</p> <p>Del. Consiglio regionale n. 19 del 14/11/2017 BURL II n. 50 del 13/12/2017 Piano Energetico Ambientale Regionale 2014-2020 e Rapporto di sintesi</p>	<p>Inquinamento luminoso Regolamento regionale 5/2009 Art. 3. Ambito di applicazione 1... soggetti pubblici e privati e costituiscono riferimento per la redazione di bandi, per l'assegnazione di incarichi professionali, per capitolati di appalto e di manutenzione di impianti ed apparecchi di illuminazione esterna. (...)</p> <p>Art. 15. Procedure 1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune competente apposito progetto illuminotecnica (...)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

9 AMIANTO – PCB

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>AMIANTO NORMATIVA NAZIONALE D.Lgs 3/4/2006 n.152 e smi. Norme in materia ambientale: parte IV gestione rifiuti.</p> <p>L. 27 marzo 1992 n. 257 e ss. mm. ed ii. Norme relative alla cessazione dell'amianto</p> <p>D.L. n° 114/95. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</p> <p>D.M 24 maggio 1996 con integrazioni apportate dal DM 20 agosto 1999 come modificato da Decreto Ministeriale del 25/07/2001. Metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto.</p> <p>Legge n.221 del 28/12/2015. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy (cd. collegato ambientale). Incentivi per le imprese che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture produttive. Istituzione di apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica in edifici pubblici.</p> <p>Decreto Ministero Ambiente del 21/09/2016 GU SG n.276 del 25/11/2016. Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati</p>	<p>NORMATIVA REGIONALE Amianto La Regione Liguria, con Delibera del Consiglio Regionale e n° 105 del 20/12/96 ha a suo tempo disposto il censimento di immobili, impianti e cose contenenti amianto mediante autonotifica da effettuarsi utilizzando opportune schede predisposte a tale scopo. Con la Delibera della Giunta Regionale n° 42 del 21/01/2000 ha disposto la notifica di aggiornamento della presenza di amianto in forma compatta alla Asl ogni tre anni a far data dal 31/05/01, ogni anno per quello friabile.</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 31/5/2013 2.7 Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, fisici e biologici 2.7.1 Attuazione del Piano Regionale Amianto</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>da amianto.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Delibera Consiglio Regionale n.105 del 20 dicembre 1996 e ss. mm. ed ii. Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'art. 10 della L. 27 marzo 1992 numero 257.</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n° 42 del 21/01/2000. Termine di presentazione della scheda relativa al "Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti".</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 31/5/2013. Piano regionale della prevenzione.</p> <p>Decreto Dirigente Settore Prevenzione n. 1375 del 31/03/2016. Aggiornamento delle disposizioni in materia di abilitazione ai compiti di Responsabile/Coordinatore di cantiere all'attività di bonifica amianto.</p>			
<p>PCB</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>DM 11/02/1989. Censimento dei dati e presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB.</p> <p>Decreto Ministeriale del 17/01/1992. Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT)</p> <p>D.Lgs. 209 del 22/05/99 e ss. mm. ed ii. Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT - disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.</p> <p>Legge n° 33 del 25/02/2000. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB.</p> <p>DM 11 ottobre 2001. Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della contaminazione o dello smaltimento.</p> <p>Legge n.62 del 18/04/2005. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Delib. Consiglio Reg. n° 10 del 04/05/2004. Programma decontaminazione e smaltimento apparecchiature contenenti PCB inventariate e Piano raccolta e smaltimento apparecchi non soggetti ad inventario. Revoca della deliberazione consiliare n. 37 del 7 ottobre 2003.</p> <p>Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999 e ss. mm. ed ii. Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia (competenze delle Province).</p>	<p>PCB</p> <p>DM 11/02/1989</p> <p>Art. 1. 1. Il detentore di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, dovrà presentare le denunce previste all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, commi 3 e 5, secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente decreto.</p> <p>D.Lgs. 209 del 22/05/99</p> <p>Art. 3. - Inventario.</p> <p>Art. 5. - Obbligo di decontaminazione e smaltimento.</p> <p>Art. 6. - Etichettatura.</p> <p>Art. 7. - Modalità di decontaminazione e smaltimento.</p> <p>DM 11 ottobre 2001</p> <p>art 1 comma 1: in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs 22 maggio 1999 n.209 i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 che: a) il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi b) il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19.</p> <p>Legge n.62 del 18/04/2005</p> <p>art. 18: Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

10 ACQUISTI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>ACQUISTI</p> <p>PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. Ord. N. 10) Nuovo codice appalti. Il nuovo Codice Appalti recepisce le direttive del "pacchetto</p>	<p>Normativa principale e criteri ambientali</p> <p>Decreto Legislativo 50/2016 Nuovo Codice Appalti</p> <p>Offerta economicamente più vantaggiosa e criteri ambientali</p> <p>Il nuovo Codice sancisce che il criterio base di aggiudicazione sia quello dell'offerta</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>appalti e concessioni Ue" (2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue) e sostituisce integralmente il vecchio Codice appalti pubblici ex DLgs 163/2006.</p> <p>D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Correttivo Codice Appalti)</p> <p>Legge 208 del 28/12/2015 (Gazzetta Ufficiale SG n. 302 del 30/12/2015). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016).</p> <p>Nota: Pubblicato sulla GU n. 164 del 15/07/2016 l'avviso di rettifica relativo al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Le correzioni intervengono su quasi la metà degli articoli, in gran numero per correggere imprecisioni lessicali ma anche per correggere rimandi sbagliati a norme, che nei primi mesi di applicazione hanno comportato problematiche interpretative. Il testo coordinato del Codice degli Appalti è entrato in vigore il 15/07/2016.</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE ACQUISTI VERDI</p> <p>D.Lgs. 08/05/2003 n° 203. Norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.</p> <p>Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 aprile 2013 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) - Revisione 2013</p> <p>DM Economia del 23/05/2013 (GU S.G. n. 232 del 3/10/13). Individuazione beni e servizi per i quali le PPAA sono tenute a procedere alle acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici (inserito in acquisti verdi per le tematiche correlate a beni e servizi da acquisire attraverso strumenti informatici).</p> <p>Legge 221 del 28/12/2015 (GU SG n. 13 del 18/01/2016). Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse (cd. collegato ambientale).</p> <p>D.Lgs. 56 del 19/04/2016 (GU SG n. 103 del 05/05/2017). Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/05/2016 (GU S.G. 131 del 7/6/2016). Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano.</p> <p>Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3/3/ 2018, n. 56 (GU SG n. 123 del 29 maggio 2018). Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la Comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221</p> <p>Legge 30/12/2018, n.145 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62). Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</p> <p>DM Ambiente del 17/05/2018 GU S.G. n. 25 del 31/5/2018 Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle</p> <p>NORMATIVA SU CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. 21 del 22 febbraio 2011. Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche.</p> <p>Decreto 7 marzo 2012. Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione</p>	<p>economicamente più vantaggiosa (salve eccezioni) e prevede l'obbligo per la PA (art. 34) di inserire nei bandi di gara i criteri ambientali minimi (CAM) per appalti di determinati beni o servizi. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo legato al ciclo di vita di un prodotto o servizio, compresi costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art.95 prevede che possano essere utilizzati come criteri premianti dell'offerta la qualità che comprende anche caratteristiche ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, il possesso di un marchio Ecolabel UE in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; • l'art.96 introduce la valutazione delle offerte sulla base del costo del ciclo di vita inteso come i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio, costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; <p>L'art.87 infine prevede le modalità di verifica della qualità ambientale attraverso sistemi di certificazione tra cui quelle inerenti la gestione ambientale, facendo riferimento al regolamento EMAS o altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia certificate da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008.</p> <p><u>Qualità del progetto, della stazione appaltante e degli operatori</u></p> <p>Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.</p> <p>La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell'opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l'efficientamento energetico. Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.</p> <p>Decreto Legislativo 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al codice appalti</p> <p>Tra le numerose modifiche si segnala in particolare l'abolizione delle quote % di valore a base d'asta sulle quali applicare i criteri ambientali minimi, che pertanto dal 20 maggio si applicheranno agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori per i quali siano stati adottati dal Ministero dell'Ambiente i criteri ambientali minimi. Pertanto anche gli obiettivi indicati nei piani triennali acquisti verdi di cui alla LR 31/2007 risultano superati e automaticamente ricondotti al 100%, come già era in vigore per le categorie merceologiche connesse agli usi finali dell'energia.</p> <p>Le novità più importanti riguardano l'Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), nel quale è introdotto l'obbligo di applicazione totale dei Criteri Ambientali minimi. Non è più valida quindi la formula secondo cui i CAM si devono applicare su di una percentuale del valore a base d'asta, si stabilisce infatti che "L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione".</p> <p>Legge 208 del 28/12/2015</p> <p>Con riferimento ai dei sistemi di e-procurement, viene introdotta una deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000 euro (mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006). Le</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>e forza motrice -servizio di riscaldamento e raffrescamento.</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di veicoli.</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (Gu 20 giugno 2012 n.142).Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.</p> <p>DM Ambiente 4 aprile 2013 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013</p> <p>DM Ambiente del 13/12/2013 (GU S.G. 13 del 17/1/2014) Criteri ambientali minimi per affidamento servizi e gare forniture con PPAA. Aggiornati i "Criteri Ambientali Minimi" per forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2 al DM).</p> <p>DM Ambiente 13 dicembre 2013 (GU n. 13 del 17 gennaio 2014) Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, pinte ornamentali, impianti di irrigazione</p> <p>DM Ambiente 23 dicembre 2013 Appalti verdi - Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade e l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.</p> <p>DM Ambiente del 13/02/2014 (GU SG 58 del 11/03/2014) Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e forniture di cartucce toner ed a getto d'inchiostro e affidamento del servizio integrato di loro ritiro e fornitura.</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di elementi dell'arredo urbano.</p> <p>DM Ambiente del 24/12/2015 (GU SG n. 16 del 02/01/2016) Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori e per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione edifici per la gestione dei cantieri della P.A.</p> <p>Decreto 24 maggio 2016 (GU S.G. 131 del 7/6/2016). Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.</p> <p>DM Ambiente 11/01/2017 (GU S.G. 23 del 28/1/2017) Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.</p> <p>ALLEGATO 2 Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (Aggiornamento GU n. 16 del 21 gennaio 2016).</p> <p>Decreto Ministero Ambiente del 15/02/2017 (G.U. S.G. 55 del 07/03/2017) Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare di appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.</p> <p>DM Ambiente 27/09/2017 GU S.G. n. 244 del 18/10/2017 Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica</p> <p>DM Ambiente del 11/10/2017 GU S.G. n. 259 del 6/11/2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici</p> <p>DM Ambiente del 28/03/2018 GU SG n. 98 del 28/4/2018 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 29/06/2012 (BURL II n. 30 del 25 luglio 2012). Promozione del Green Public Procurement GPP/Acquisti verdi nelle PPAA. Approvazione del Modello di Piano d'Azione della Regione Liguria</p>	<p>PPAA saranno libere di effettuare l'acquisto con modalità elettronica o meno per importi inferiori a 1000 euro. Con tale intervento viene restituita la semplificazione per gli acquisti "economali" disciplinati dai regolamenti interni delle amministrazioni, ed effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori locali, emissione di buono d'ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure equivalenti e proporzionate alla modesta entità della spesa. A potenziamento dell'attività di Consip, inoltre, si stabilisce che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici.</p> <p>Acquisti verdi (normativa nazionale)</p> <p>Decreto 7 marzo 2012</p> <p>Contiene oltre ad alcune indicazioni di carattere generale i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell'affidamento di: servizi di illuminazione e forza motrice; servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell'eventuale trattamento dell'aria e della fornitura di acqua calda sanitaria) affinché i relativi contratti d'appalto possano essere definiti verdi.</p> <p>DM Ambiente 4 aprile 2013</p> <p>Aggiorna, alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, i criteri ambientali minimi "Carta in risme" per la carta per copia e per la carta grafica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 12 ottobre 2009. Tra le novità più significative vi è che la carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso.</p> <p>Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 aprile 2013</p> <p>L'aggiornamento del Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) stabilisce che entro il 2014, almeno il 50% degli appalti pubblici e degli importi economici preveda l'applicazione di criteri ambientali. Tra le novità più significative del Decreto vi è l'esplicitazione di fornire strumenti operativi utili a favorire la diffusione negli appalti pubblici anche di criteri sociali. Inoltre si ribadisce l'opportunità delle Regioni di elaborare un piano regionale per l'applicazione del PAN GPP e di prevedere che l'applicazione dei criteri ambientali minimi possa essere una condizione per accedere a finanziamenti regionali da parte degli Enti Locali territoriali (Comuni, Province, Unioni di Comuni, etc.). Il Ministero invita le Amministrazioni Pubbliche a voler dare attuazione al PAN GPP applicando i Criteri Ambientali Minimi nelle proprie procedure di acquisto, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea e dalla normativa italiana vigente.</p> <p>DM Economia del 23/05/2013. Tra i beni e servizi da acquisire attraverso strumenti informatici rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divisione 30: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture: fotocopiatrici, obliteratrici, accessori e toner per scanner e stampanti, trasmettitori digitali, calcolatrici, registratori di cassa, distributori automatici di biglietti e banconote, macchine per scrivere ecc, ed apparecchiature informatiche e forniture: apparecchi hardware e forniture, computer personali, portatili, tablet, lettori ottici, stampanti, codificatori ecc. - divisione 48: pacchetti software e sistemi di informazione - divisione 50: servizi di riparazione, manutenzione attrezzature d'ufficio e personal computer - divisione 72: servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali e messa in opera di impianti di riscaldamento <p>Quindi salva la facoltà di utilizzo di strumenti propri, le pubbliche amministrazioni procedono agli acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, accessibile dal portale www.acquistinretepa.it.</p> <p>DM Ambiente 23 dicembre 2013 e DM Ambiente 21 luglio 2014. Aggiornati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 2015 Sono stati approvati, nell'ambito dell'iter attuativo del PAN GPP i "Criteri Ambientali Minimi" per l'acquisto di elementi dell'arredo urbano (ad esempio panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, parchi gioco e strutture ludiche nonché transenne, steccati, bagni chimici, cestini per la raccolta rifiuti, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico). In particolare i manufatti in plastica dovranno contenere almeno il 50% di materiale riciclato, ad eccezione di quelli realizzati con la tecnologia dello stampaggio rotazionale (come scivoli o bagni chimici) per i quali il contenuto di plastica riciclata è derogato al 30% (comunque in conformità alla circolare 4 agosto 2004 e quindi al disciplinare per la certificazione Plastica Seconda Vita).</p> <p>DM Ambiente del 24/12/2015 Emanati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica Amministrazione che prevedono, fra i criteri da applicare per la valutazione dei progetti partecipanti alle gare pubbliche, anche proprietà riferite al calcestruzzo. Per i calcestruzzi e relativi materiali componenti confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati è previsto un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 5% in peso, come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggiunte, aggregati, additivi), compatibilmente con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche. Previsto che il rinterro con materiale arido e il riempimento effettuato con materiale betonabile sia effettuato con l'impiego materiali riciclati. Previsto inoltre l'obbligo di prevedere un piano di gestione dei rifiuti prodotti in fase di progetto, in cui sia previsto il 70% minimo di avvio a recupero dei materiali.</p> <p>Legge 221 del 28/12/2015 Gli acquisti verdi per la P.A. diventano obbligatori. Le aziende in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 godranno di una riduzione della garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di beni e servizi ecologici. Le lampade di tutti i semafori dovranno essere sostituite con LED. Per promuovere l'economia circolare, vengono agevolati gli accordi tra enti pubblici, aziende, associazioni per utilizzare, nella produzione, materiali di scarto e post-consumo. Le aziende in grado di fare innovazione, utilizzando nella produzione materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dal disassemblaggio di prodotti scartati, potranno avere incentivi e credito d'imposta.</p> <p>D.Lgs. 56 del 19/04/2016 (modifiche al D.Lgs. 50/2016) Tra le modifiche, da segnalare l'abolizione delle quote %di valore a base d'asta sulle quali applicare i criteri ambientali minimi che pertanto si applicheranno agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti di servizi e lavori per il quali siano stati adottati dal Ministero dell'Ambiente i criteri ambientali minimi.</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/05/2016 Con il Decreto viene riconosciuto uno specifico punteggio premiante per i beni derivanti da materiali post consumo riciclati, dal recupero degli scarti e da materiali ottenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi disciplinati dai «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici» di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, e dei «Criteri ambientali minimi per le forniture di articoli di arredo urbano» di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri. Il Decreto attua l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prevede, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al «maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente». L'allegato 1 al D.M 24 dicembre 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici», è integrato come segue: a) al paragrafo 2.6.2, «Miglioramento prestazionale del progetto», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. (...)».</p> <p>Decreto 24 maggio 2016 Il decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per i seguenti affidamenti: 1. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detersivi per le pulizie ordinarie, straordinarie; 2. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; 3. servizi di gestione dei rifiuti urbani; 4. forniture di articoli di arredo urbano; 5. forniture di carta in risme e carta grafica. Per questi affidamenti, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati: • il 62% dal 1° gennaio 2017; • il 71% dal 1° gennaio 2018; • l'84% dal 1° gennaio 2019; • il 100% dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati da questo decreto.</p> <p>DM Ambiente 11/01/2017 (in vigore dal 13/02/2017) Aggiornamento dei Criteri Minimi Ambientali per prodotti tessili, edilizia e arredi per interni. In particolare sull'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, viene allineato il documento approvato nel 2015 al nuovo Codice degli Appalti (DLgs 50/2016), inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico. - Arredi per interni (obiettivo di legge 50% della fornitura con caratteristiche corrispondenti ai CAM) - Prodotti tessili (obiettivo di legge 62% della fornitura con caratteristiche corrispondenti ai CAM) - Costruzione, ristrutturazione e manutenzione edifici pubblici e gestione di cantieri (obiettivo di legge 100% della fornitura con caratteristiche corrispondenti ai CAM) In particolare l'ALLEGATO 2 contiene i "Criteri Ambientali Minimi" per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.</p> <p>Decreto Ministero Ambiente del 15/02/2017 Criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti devono inserire obbligatoriamente nei bandi per l'affidamento dei trattamenti fitosanitari lungo strade e ferrovie.</p> <p>Decreto Ministero Ambiente del 27/09/2017 Aggiorna i Criteri Ambientali Minimi sull'efficienza di sorgenti luminose e apparecchi, nonché per l'affidamento del servizio di progettazione degli impianti di pubblica illuminazione.</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<ul style="list-style-type: none"> - sorgenti, apparecchi ed impianti di illuminazione pubblica: efficienza luminosa, rendimento degli alimentatori, mantenimento del flusso luminoso, installazione, manutenzione e rimozione, impianti a LED, ecc.; - apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica: sistemi di apparecchiature stradali, per parcheggi, per aree pedonali, nei centri storici, ecc.; - progettazione di impianti per illuminazione pubblica; riguardano gli elementi del progetto illumino-tecnico, sistemi di regolazione e telecontrollo, ecc. <p>Decreto Ministero Ambiente del 11/10/2017 Il decreto, in vigore dal 7/11/17, ha nuovamente aggiornato i CAM già modificati ad inizio 2017 DM ha sostituito pertanto l'allegato 2 al Dm 11 gennaio 2017 recante i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il Ministero ha pubblicato il documento "Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l'edilizia, adottati con DM 11 ottobre 2017 - Versione 15/12/2017" che specifica il campo di applicazione del Decreto (nuovi edifici, le ristrutturazioni di primo o secondo livello e le manutenzioni ordinarie e straordinarie; sono invece esclusi dal campo di applicazione gli interventi di restauro) e chiarisce alcuni aspetti specifici (sostanze pericolose, diagnosi e prestazione energetica degli edifici, contenuto di materiale riciclato nei componenti edilizi, pavimenti e rivestimenti, pitture e vernici, capacità tecnica dei progettisti, miglioramento prestazione del progetto).</p> <p>Decreto Ministero Ambiente del 28/03/2018 Il decreto, in vigore dal 26/08/2018, ha approvato i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare sia nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica sia nel caso svolgano in proprio, del tutto o in parte, la gestione dello stesso. Tali CAM completano il quadro degli strumenti normativi necessari nel settore dell'illuminazione stradale dopo la pubblicazione dei CAM per l'acquisto di apparati per l'illuminazione stradale, avvenuta a settembre 2017.</p> <p>Acquisti verdi (normativa regionale) Deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 29/06/2012 Il Piano è uno strumento operativo attraverso il quale le esigenze di programmazione e razionalizzazione della spesa pubblica si coniugano con gli obiettivi di realizzazione di acquisti attenti all'ambiente. Il modello regionale per il Piano Triennale degli Acquisti Verdi facilmente applicabile dagli Enti pubblici è scaricabile dal sito www.ambienteinliguria.it. L'adozione di un piano aiuta gli EE.LL. nelle loro attività di programmazione e di monitoraggio degli acquisti verdi per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa europea.</p>		

11 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>VAS NORMATIVA NAZIONALE D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e ss. mm. ed ii (che modifica il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. PARTE SECONDA. Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC). D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</p>	<p>Valutazione Ambientale Strategica D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 Art. 6. Oggetto della disciplina 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>Legge 30 luglio 2010, n. 122. Conversione in legge del DL 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la competitività.</p> <p>Legge 12 luglio 2011, n. 106. Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 semestre bianco –Prime disposizioni urgenti per l'economia (modifiche al D.Lgs. 163/2006 e numerose altre normative).</p> <p>Decreto Ministeriale Ambiente 24/12/2015 (GU SG n. 16 del 21/01/2016). Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.</p> <p>Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017) Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.</p> <p>DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".</p> <p>Legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in Legge (con modificazioni) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche comunemente detto Decreto Semplificazioni bis.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>L.R. 10 agosto 2012, n. 32 e ss. mm. ed ii*. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 disciplina VIA).</p> <p>L.R. 4 febbraio 2013, n.1*. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38</p> <p>DGR 223 del 28/02/2014 (BURL II n. 13 del 26/03/14) Aggiornamento indirizzi applicativi in materia di VAS.</p> <p>Legge Regionale n. 12 del 07/04/2015 (BURL I n. 12 del 15/4/15) Modifiche alla normativa sulla VAS (interruzione termini nel mese di agosto) e sulla VIA (art. 18 Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38) (vd. prescrizioni VIA).</p> <p>L.R. 6 aprile 2017, n.7 (BU Liguria 12 aprile 2017, n. 5, parte prima) Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il territorio e disposizioni normative di adeguamento.</p> <p>L.R. 6 aprile 2017, n.7 (BU Liguria 12 aprile 2017, n. 5, parte prima) Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di VAS) e modifiche alla Legge Regionale n. 30 dicembre 1998 (disciplina della VIA).</p> <p>L.R. 9 agosto 2021, n. 13 "Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza Ligure" che abroga il comma 5 bis dell'articolo 10 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32, (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto ...</p> <p>b) Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.</p> <p>Legge 30 luglio 2010, n. 122 Possibilità per l'Amministrazione competente al rilascio di provvedimenti in materia ambientale di far eseguire attività tecnico istruttorie da altri enti pubblici, con spese a carico del proponente, al fine di rispettare i termini procedurali; Utilizzo senza modificazioni di risultati e prescrizioni della VAS nella procedura di VIA. Applicazione dell'istituto del silenzio-assenso anche in materia di tutela ambientale ad eccezione dei provvedimenti di VIA, VAS e AIA.</p> <p>Legge 12 luglio 2011, n. 106 Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche 1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono (omissis). Art. 5. Costruzioni private Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni adempimenti burocratici c) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato.</p> <p>Decreto Ministeriale Ambiente 24/12/2015 Atto di indirizzo per la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, finalizzato ad uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell'ambito dei pareri espressi nei provvedimenti di VIA di competenza statale. Tale provvedimento, che vuole superare la variegata gamma di comportamenti a cui si assiste nell'espressione delle prescrizioni, dovrebbe garantire maggiore chiarezza ed esaustività delle prescrizioni emesse, con l'obiettivo di superare quelle criticità che di frequente si riscontrano sia in fase di attuazione da parte del proponente che nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'Ente di controllo. Secondo tali indirizzi, nel provvedimento di VIA il quadro prescrittivo dovrà essere organizzato raggruppando le prescrizioni, dettate dalle diverse amministrazioni, in base ai tempi della loro attuazione rispetto all'iter dell'opera, pertanto la prescrizione dovrà chiaramente indicare la tempistica individuando la Macrofase e la Fase. All'interno delle Macrofasi e Fasi, le prescrizioni dovranno essere raggruppate per ambiti di applicazione: aspetti progettuali, gestionali, componenti ambientali, mitigazioni, monitoraggio. Le prescrizioni, adeguatamente numerate, dovranno chiaramente indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione mentre le motivazioni che hanno determinato la formulazione della prescrizione dovranno essere argomentate nel corpo del parere. Dovrà essere univocamente definito l'Ente vigilante a cui compete la verifica di ottemperanza della prescrizione, tale Ente non potrà coincidere con il proponente qualora questo sia un soggetto pubblico. Dovranno altresì essere individuati gli eventuali Enti coinvolti nell'adempimento della prescrizione, specificandone il ruolo e le attività, e verificandone prima l'effettiva possibilità di svolgere tali funzioni. Viene altresì chiarito che gli adempimenti "ope legis" non devono essere riportati nel quadro prescrittivo ma devono essere collocati nel testo precedente del decreto (cd. "Visto", "Considerato", "Valutato" ...) così come le modalità di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>nulla osta. Nel caso di procedure coordinate di VIA ed AIA il quadro prescrittivo deve essere ben distinto per le due procedure.</p> <p>Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 Il Decreto (in vigore dal 21/07/2017) ha riformato l'attuale disciplina del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alla VIA in attuazione della Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014. Il provvedimento si pone l'obiettivo di accelerare i procedimenti pur mantenendo alti i livelli di tutela ambientale. Il decreto modifica dunque in diversi punti la Parte II del D.Lgs 152/2006 su valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità alla Via. In dettaglio le modifiche più rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali; • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ...; • una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedurali introdotte, consenta al proponente di richiedere l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti; • una nuova definizione di “impatti ambientali”, ..., che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio; • la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l'autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; • l'eliminazione per il proponente dell'obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea; • nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all'autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l'eventuale procedura da avviare: tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli “adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti” per corrispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa del c.d. repowering degli impianti eolici esistenti; • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, ...; • l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni; • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa; • l'ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell'istituto dell'inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del DLgs 152/06. • l'introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Regioni e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al DLgs. n. 127/2016 <p>NORMATIVA REGIONALE DGR n.223 del 28/02/2014 Linee Guida VAS regionale</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>La Regione Liguria ha approvato le "Indicazioni applicative per la LR n.32/2012 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", in sostituzione di quanto già definito dalla DGR n.331 del 28/03/13 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n.178/2013 ha dichiarato incostituzionali alcuni contenuti della succitata Legge Regionale. L'aspetto più rilevante riguarda il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità (VA) di "piani e programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani e programmi" assoggettati a VAS. La delibera definisce quindi il quadro di riferimento, considerando tutti i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurano quali strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che si configurino quali piani urbanistici in senso stretto, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla normativa nazionale, o per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza. Per quanto riguarda le modifiche minori la Deliberazione stabilisce che siano assoggettate a VAS le modifiche (da non ritenersi pertanto minori) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introducono previsioni di livello strategico e strutturale e fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening, sulla base degli allegati alla normativa nazionale; - introducono la possibilità di trasformazioni all'interno o nelle vicinanze di SIC e ZPS tali da richiedere una valutazione di incidenza. <p>La Delibera specifica poi le condizioni di assoggettabilità alla VAS, individuando i criteri principali di orientamento per varianti o piani di interesse locale.</p> <p>L.R. 6 aprile 2017, n.7 La norma sopprime il Comitato Tecnico Regionale per il territorio di cui alla LR 11/99. La Legge apporta modifiche alla disciplina regionale sulla valutazione ambientale strategica di cui alla LR 32/2012, adeguandosi alla normativa nazionale in materia. Le nuove norme vanno nella direzione di una semplificazione amministrativa e un decentramento delle competenze. L'inchiesta pubblica potrà essere disposta dall'Autorità Competente (dopo valutazione, mentre nella versione previgente, doveva comunque essere disposta). Le tempistiche non vengono mutate. La modifica prevede inoltre la possibilità di svolgere nell'ambito del processo di VAS una valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario sui piani sottoposti a VAS, tenendo conto degli eventuali impatti sulla salute derivanti dalle politiche messe in atto dalle amministrazioni locali.</p> <p>DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77</p> <p>Le disposizioni recate dagli articoli 17-28 del presente Decreto-Legge si propongono principalmente due obiettivi. Il primo è quello di integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); il secondo è quello di operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).</p> <p>Gli articoli da 17 a 24 riguardano la Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale (Capo I, articoli da 17 a 22) e di competenza regionale (Capo II, articoli 23 e 24)</p> <p>L'articolo 25 reca disposizioni integrative degli articoli 6 e 7-bis del Codice dell'ambiente al fine di rendere più chiara l'individuazione dell'autorità competente,</p> <p>L'articolo 26 modifica la disciplina relativa agli osservatori ambientali</p> <p>L'articolo 28 interviene sulla valutazione ambientale strategica (VAS)</p> <p>Il nuovo allegato I-bis alla Parte seconda del codice dell'ambiente, è intitolato "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" (per la cui attuazione è stato inserito un nuovo art.18-bis, rubricato "Intesa delle regioni").</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>In materia di "V.I.A." interviene anche l'art.31 che:</p> <p>i) con il comma 6 inserisce nell'Allegato II, tra i "Progetti di competenza statale", al paragrafo 2), il seguente punto: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW».</p> <p>ii) con il comma 7-bis eleva a 10 MW le soglie per la verifica di assoggettabilità alla VIA, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali.</p>		
<p>VIA NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e ss. mm. ed ii (che modifica il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. PARTE SECONDA. Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).</p> <p>D.P.C.M. 10/08/88 n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349".</p> <p>D.P.C.M. 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità".</p> <p>D.P.R. 11/02/98 "Disposizioni integrative del D.P.C.M. 10/08/88 n. 377".</p> <p>D.P.R. 3/07/98 "Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale".</p> <p>D.P.R. 2/09/99, n. 348 "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere".</p> <p>D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in Legge in data 07/08/2014). Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria (art.15 Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione ambientale).</p> <p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 (GU SG 192 del 20 agosto 2014).</p> <p>DM Ambiente del 30/03/2015 (GU S.G. n. 84 del 11/4/2015). Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome.</p> <p>DM Ambiente del 24/12/2015 (GU n. 16 del 21/01/2016) Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.</p> <p>Direttiva PCM n. 2 del 31/05/2017 (GU SG 163 del 14/7/17) Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia.</p> <p>Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017) Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.</p> <p>Decreto Legge 21/03/2022 n.21, convertito in legge n. 51/2022. Art. 7: Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale. Art 7quinquies: Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p> <p>Decreto Legge 17/05/2022, coordinato con la legge di conversione n. 91/2022. Art 7 commi 1-3: semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili. Art. 10: modifiche alla disciplina della VIA.</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE Valutazione Impatto Ambientale</p> <p>L.R. 30 dicembre 1998 n. 38 Necessità di sottoporre a valutazione determinati piani e programmi</p> <p><u>Capo II - V.I.A. su piani e programmi</u> Art. 3 Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale. Art. 4 Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti urbanistici operativi. Art. 5 Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi.</p> <p><u>Capo III - V.I.A. sui progetti</u> Art. 6 Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale. Art. 7 Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale. Art. 8 - Norme specifiche per la realizzazione di opere pubbliche.</p> <p><u>Capo IV - Procedimento</u> Art. 9 Fase preliminare-scoping. Art. 10 Procedura di verifica-screening. Art. 11 Avvio del procedimento e partecipazione pubblica. Art. 12 Comitato tecnico regionale. Art. 13 Istruttoria e procedimento. Art. 14 Funzioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente Ligure. Art. 15 Effetti della Valutazione di Impatto Ambientale. Art. 16 Norme tecniche e modifiche degli allegati. Art. 17 Semplificazione delle procedure. Art. 18 Opposizione</p> <p><u>Capo V - Disposizioni finali e transitorie</u> Legge 116 dell'11 agosto 2014 (conversione D.L. 24 giugno 2014, n. 91). Ai fini della valutazione di impatto ambientale, viene definito "progetto" la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Viene precisato che dell'avvenuta trasmissione del progetto per la valutazione, va dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione, la denominazione del progetto, le sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato.</p> <p>DM Ambiente del 30/03/2015. Le Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.20 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>Delib.G.R. 26 novembre 1999 n. 1415. Approvazione delle norme tecniche per la procedura di screening e valutazione di impatto ambientale.</p> <p>D.G.R. 183/2008 Norme tecniche VIA</p> <p>DGR 429/2009 Opere in difesa della costa</p> <p>L.R. 10 agosto 2012, n. 32 e ss. mm. ed ii*. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 disciplina VIA).</p> <p>D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25. Modifica disciplina VIA per impianti di energia rinnovabile, modifiche degli allegati 2 e 3 della L.R. 38/1998 e s.m.i.</p> <p>L.R. 4 febbraio 2013, n.1*. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38.</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 7/5/2013. Adeguamento alla normativa nazionale allegato 3 LR 38/1998 su VIA.</p> <p>DGR n. 1660 del 20/12/2013 (BURL II n. 3 del 15/1/14) Aggiornamento norme tecniche per le procedure di VIA.</p> <p>DGR n. 1661 del 20/12/2013 (BURL II n. 3 del 15/1/14). Aggiornamento norme tecniche per le procedure di verifica screening di cui alla DGR n.1415/99 e smi e ai sensi della LR 38/98.</p> <p>Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 BURL I n. 21 del 30/12/14 Modifiche alla disciplina di VIA (disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2015).</p> <p>Legge Regionale n. 12 del 07/04/2015 (BURL I n. 12 del 15/4/15) Modifiche alla normativa sulla VAS e sulla VIA (art. 18 Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38).</p> <p>Legge Regionale n. 1 del 16/02/2016 (BURL I n. 2 del 16/02/16) Legge sulla crescita (cd. Growth Act).</p> <p>DGR 811 del 05/08/2016 (BURL II n. 38 del 21/09/2016) Modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio nell'ambito delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.</p> <p>DGR 1285 del 30/12/2016 (BURL II n. 5 del 01/02/2017) Approvazione di Linee Guida per la Valutazione Impatto sulla Salute (VIS).</p> <p>L.R. 6 aprile 2017, n.7 (BU Liguria 12 aprile 2017, n. 5, parte prima) Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di VAS)</p> <p>Legge Regionale n.29 del 28/12/2017 (BURL I n. 18 del 29/12/2017) Art. 17. (Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale). Detta la nuova disciplina, rimandando a successivi atti di giunta ed abroga la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>DGR n. 59 del 2/2/2018 (BURL II n. 9 del 28/02/18) Chiarita la definizione univoca, così da poter fornire a tutti i soggetti interessati (Comuni e Uffici regionali competenti in materia, progettisti, etc) gli opportuni indirizzi finalizzati ad individuare correttamente quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA.</p> <p>DGR 107 del 21/2/2018 Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA.</p> <p>Legge regionale 27/12/2018, n. 29 BURL II n. 20 del 31/12/2018. Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019</p> <p>DGR 107 del 21/2/2018 Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA</p>	<p>direttiva VIA. Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente, ritenuti rilevanti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.</p> <p>Direttiva PCM n. 2 del 31/05/2017 Le Linee guida costituiscono il punto iniziale di un processo in cui sviluppare e migliorare i principi e i criteri per la consultazione pubblica sulla base delle esperienze che saranno realizzate dalle amministrazioni e dalla società civile.</p> <p>Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104</p> <p>Il Decreto (in vigore dal 21/07/2017) ha riformato l'attuale disciplina del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alla VIA in attuazione della Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014.</p> <p>Il decreto modifica in diversi punti la Parte II del D.Lgs 152/2006 su valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità alla VIA.</p> <p>In dettaglio le modifiche più rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un "provvedimento unico ambientale", che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali; • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come "perentori" ...; • una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedurali introdotte, consenta al proponente di richiedere l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti; • una nuova definizione di "impatti ambientali", ..., che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio; • la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l'autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; • l'eliminazione per il proponente dell'obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello "screening" sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea; • nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all'autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l'eventuale procedura da avviare • l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni; • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa; • l'ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, • l'introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Regioni e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.Lgs. n. 127/2016. <p>Decreto Legge 21/03/2022 n.21, convertito in legge n. 51/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 7-quater (Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale) che stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza 		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'articolo 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili) interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che richiede la valutazione di impatto ambientale. <p>Decreto Legge 17/05/2022, coordinato con la legge di conversione n. 91/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'art.10 modifica la disciplina della VIA. In particolare le modifiche riguardano: la documentazione per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte II del Codice (vale a dire progetti di raffinerie, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto) e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II.; la proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti; il calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA. Articolo 7 commi 1-3 (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal d.lgs. 29-12- 2003, n. 387. Il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA. Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente al caso di amministrazioni dissenzianti; il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA. <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p><u>D.G.R. 429/2009</u> <u>Criteri generali per progettazione ed esecuzione opere di difesa della costa - Premessa</u> <u>Parte I - Quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento</u> 1. Verifiche, rilievi ed indagini preliminari alla progettazione <u>Parte II - Le opere</u> 2 La scelta progettuale. 3 Il dimensionamento delle opere.</p> <p>DCR n.10 del 7/05/2013 È stata adeguata la disciplina regionale di VIA alla normativa nazionale; in particolare sono state effettuate modifiche all'allegato 3 della L.R. n.38/1998 relativamente alla definizione di alcune opere e impianti sottoposte a VIA Regionale.</p> <p>DGR n. 1660 e 1661 del 20/12/2013. Con due Deliberazioni di Giunta del 20/12/2013 sono state aggiornate le norme tecniche per la procedura di VIA (n.1660) e la procedura di verifica screening (n.1661) di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 e s.m.i. L'aggiornamento è stato effettuato al fine di - aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari, soprattutto regionali, che disciplinano la</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>materia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificare le modalità di avvio del procedimento, relativamente alla documentazione cartacea ed informatica da presentare nonché la modulistica da allegare; - aggiornare i contenuti minimi della documentazione da allegare alla domanda; - fornire i corretti riferimenti web per la consultazione della documentazione pubblicata e dell'archivio VIA della Regione; - nel caso di procedura di VIA definire le modifiche non sostanziali con riferimento alla necessità di non sottoposizione a VIA e aggiornare i contenuti dello Studio d'Impatto Ambientale in relazione ai comparti ambientali considerati; - nel caso della verifica screening aggiornare e integrare l'ambito di applicazione, le modalità e le tempistiche per lo svolgimento del procedimento di verifica screening. <p>Gli allegati tecnici alle due deliberazioni sono consultabili sul sito web Ambiente in Liguria alla sezione Valutazione d'Impatto Ambientale.</p> <p>Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 L'art. 19 apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), in particolare circa aspetti procedurali, tempistiche, modalità di pubblicazione.</p> <p>Legge Regionale n. 12 del 07/04/2015 Modifiche alla normativa sulla VAS (interruzioni termini nel mese di agosto) e, in particolare sulla VIA (art. 18 Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38).</p> <p>Tra queste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - "4 bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività o impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. (.....). 2. Nuovo art. 9 che ridefinisce la fase preliminare – SCOPING. <p>Numerose "precisazioni" circa iter e conclusione del procedimento di VIA.</p> <p>Legge Regionale n. 1 del 16/02/2016 Il testo di legge si pone come obiettivi la promozione degli investimenti, della crescita e dell'occupazione. Semplificazioni in materia di VIA: il testo di legge prevede la revisione delle normative in campo ambientale riorganizzando le procedure in modo da evitare duplicazioni ed aggravanti procedurali e unificando all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale le procedure e le autorizzazioni ambientali necessarie</p> <p>DGR 1285 del 30/12/2016 Regione Liguria ha approvato il documento "Linee guida per la valutazione d'impatto sulla salute (Vis)", che specifica, tra le altre cose, le modalità con cui la Vis va integrata nelle diverse procedure di valutazione e di autorizzazione ambientale. Viene stabilito in particolare che lo studio d'impatto ambientale (SIA) da produrre nell'ambito della VIA, debba comprendere uno specifico capitolo che consenta al proponente di affrontare la componente ambientale "salute pubblica" e di proporre una valutazione degli impatti del progetto in esame.</p> <p>Legge regionale 27/12/2018 Art. 16 Modifica la L.r., n. 29/2017 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) inserendo il c. 3-bis nell'art. 17: "3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l'amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di</p>		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni"</p> <p>DGR 107 del 21/2/2018</p> <p>L'atto di indirizzo disciplina il rinnovo di autorizzazioni e concessioni, la verifica di assoggettabilità alla VIA, il provvedimento di VIA ed il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Viene abrogata la precedente deliberazione 6 ottobre 2017 n. 804 recante "Indirizzi in merito alla gestione della Conferenza di Servizi, anche ai fini dell'istruttoria del procedimento autorizzatorio unico regionale in materia di VIA di cui all'art. 27 bis del d. Lgs 152/2006 come modificato dal d. Lgs 104/2017".</p> <p>Il provvedimento è stato adottato a seguito delle profonde modifiche alla disciplina della VIA operate dal DLgs n.104/2017, recepite con LR n.29/2017, che ha rinviato alla adozione di atti di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta Regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA. La DGR fornisce gli indirizzi ai soggetti interessati (Comuni, uffici regionali competenti in materia e progettisti, ecc..) finalizzati ad individuare correttamente quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA.</p>		

12 PREVENZIONE INCENDI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>PREVENZIONE INCENDI NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.M. 22 febbraio 1996 n. 261. Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1996, n. 113.</p> <p>D.M. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 1998, n. 81, S.O.</p> <p>D.M. 4 maggio 1998. Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104.</p> <p>D.M. 8 settembre 1999. Modificazioni al D.M. 10 marzo 1998 recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro». Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1999, n. 223.</p> <p>D.M. 19 marzo 2001. Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2001, n. 80.</p> <p>D.M. 28 aprile 2005. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2005, n. 116.</p> <p>D.M. 29 dicembre 2005. Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2006, n. 26.</p> <p>Ministero dell'interno. D.M. 9 2007. Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 2007, n. 117.</p> <p>D.M. del 22 febbraio 2006. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Regolamento recante</p>	<p>NORMATIVA NAZIONALE SCIA e CPI</p> <p>Il DPR 151/2011 applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d'inizio attività. Nella tabella allegata al DPR vengono elencate 80 attività (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Ad ogni attività corrispondono tre categorie A, B, C, a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto. In precedenza, le attività erano 97, elencate nel DM 16.2.1982 che è stato abrogato insieme al DPR 26.5.1959 n.689.</p> <p>Categoria A. Come detto sopra, le attività ricadenti nella categoria "A" sono considerate a basso rischio di incendio. Non richiedono il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all'attività. Una volta finiti i lavori, per iniziare l'attività basta presentare allo sportello unico delle attività produttive una istanza al Comando, mediante SCIA commerciale con allegato progetto. Il progetto edilizio dovrà essere completo anche ai fini antincendio con la relativa attestazione del professionista abilitato concernente la rispondenza a norma dei lavori progettati ed eseguiti. Accertata la completezza dell'istanza, il Comando o lo Sportello unico (SUAP) rilascia immediatamente la ricevuta e l'attività si intende autorizzata (art.4.1). Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività. In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell'attività.</p> <p>Categoria B. Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità, presentando il progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria A, l'istanza per l'inizio dell'attività viene presentata tramite Scia e quindi l'attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.</p> <p>Categoria C. Comprende le attività più a rischio: come per la categoria B, occorre chiedere il parere di conformità presentando il progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, basta</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RACC

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.

2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Lettera circolare 13061 del 06/10/11 Ministero degli Interni – Vigili del Fuoco – Indirizzi applicativi della legge 151/2011.</p> <p>Decreto Ministeriale 7 agosto 2012. Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.</p> <p>Legge 98 del 09/08/2013 (Decreto del Fare). Conversione con modifiche del DL 69/2013 recante disposizioni urgenti per rilancio economia.</p> <p>Decreto direttoriale 10 aprile 2014, n. 252. Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.</p> <p>Decreto Ministero Interni 3 agosto 2015 (GU S.O.n. 192 del 20/08/2015) Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. (cd. "Codice di Prevenzione Incendi).</p> <p>Decreto Ministero Interno del 21/02/2017 (GU S.G. n. 52 del 3/03/2017) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.</p> <p>Decreto Ministero Interno 30/03/2022 (GU Serie Generale n.83 del 08-04-2022). Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In vigore 07/07/2022.</p> <p>Decreto Ministero Interno 19/05/2022 (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2022). Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In vigore 29/06/2022.</p> <p>D.M. 03/09/2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021), con abrogazione del DM 10-3-1998. In vigore dal 29-10-2022.</p> <p>DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021). In vigore dal 25/09/2022.</p> <p>D.M. 02/09/2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81." (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021). In vigore dal 4/10/2022.</p> <p>NORMATIVA REGIONALE</p> <p>DGR n. 17 del 22/01/2016 (BURL II n. 7 del 17/02/2016) Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia della modulistica uniforme nazionale per la presentazione della SCIA e delle istanze di permesso di costruire (nuova modulistica SCIA, DIA e permesso di costruire).</p> <p>ALTRO</p> <p>Regolamento RT-09 di Accredia. Vale per i certificati secondo UNI EN ISO 14001..</p>	<p>presentare al SUAP o al Comando una SCIA commerciale per dare inizio immediato all'attività.</p> <p><u>Mentre per le attività in categoria A e B i controlli dei vigili del fuoco verranno fatti solo a campione, per le attività di categoria C verranno fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo il Comando rilascerà il Certificato di prevenzione incendi.</u></p> <p>Nulla osta fattibilità (NOF). Nel caso di progetti particolarmente complessi in B e C, si può richiedere preliminarmente il rilascio di un Nulla Osta di Fattibilità. Inoltre è possibile chiedere al Comando verifiche in corso d'opera per accertare la rispondenza a norma dei lavori in corso.</p> <p>Rinnovo. La semplificazione incide anche sul rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art.5. La richiesta di rinnovo al Comando va fatta ogni 5 anni. Il titolare dell'attività deve dichiarare e attestare l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Per alcune attività la periodicità è elevata a 10 anni. Tra esse aziende e uffici, edifici con vincolo storico-artistico, edifici civili. La procedura non prevede il coinvolgimento del professionista nella dichiarazione</p> <p>Gestione dispositivi e attrezzature antincendio</p> <p>Tenuta del registro dispositivi e attrezzature antincendio, con annotazioni circa controlli, verifiche, interventi di manutenzione periodica,</p> <p>Predisposizione del piano di emergenza</p> <p>Predisposizione del piano, informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio, le misure di prevenzione e protezione e le procedure da attuare in caso d'incendio.</p> <p>Legge 98 del 09/08/2013</p> <p>Art. 38. Disposizioni in materia di prevenzione incendi</p> <p>1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.</p> <p>Decreto 2 settembre 2021</p> <p>Le disposizioni del decreto si applicano alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Art. 4: Regola la designazione degli addetti al servizio antincendio; Art. 5 e All. III e All. IV: stabilisce la formazione e l'aggiornamento degli addetti; Art. 6 e All. V: Stabilisce i requisiti dei docenti in materia antincendio.</p>		

13 GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE (REACH) – DEPOSITO MERCI PERICOLOSE – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ADR)

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità
-------------------	--------------	------------

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

		SI	NO ¹
<p>NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE (REACH) https://www.mite.gov.it/pagina/reach-normativa-europea https://www.mite.gov.it/pagina/reach-normativa-nazionale</p> <p>Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento(CE) n.1907/2006.</p> <p>Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).</p> <p>Regolamento (UE) n. 640/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.</p> <p>Regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione del 15 maggio 2012 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</p> <p>Regolamento (UE) n. 126/2013 del 13 febbraio 2013 della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 del 20 marzo 2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</p> <p>Regolamento (UE) n. 348/2013 del 17 aprile 2013 della Commissione recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.</p> <p>Regolamento Commissione (UE) 487/2013 Classificazione, all'etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose - Modifiche al Regolamento 1272/2008.</p> <p>Regolamento Commissione (UE) 944/2013. Classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifiche al regolamento 1272/2008.</p> <p>Regolamento Commissione (UE) 1272/2013 - Modifica all'allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce. Regolamento recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici.</p> <p>Direttiva 26/02/2014 Parlamento europeo e Consiglio 2014/27/UE Classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifica delle direttive 92/58/Cee, 92/85/Cee, 94/33/Ce, 98/24/Ce. Direttiva che modifica le direttive 92/58/Cee, 92/85/Cee, 94/33/Ce, 98/24/Ce del Consiglio e la direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p> <p>Regolamento 8 maggio 2014. Regolamento che modifica l'allegato XVII del regolamento (Ce) n.</p>	<p>GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)</p> <p>Il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Il regolamento REACH si prefigge i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; • promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze; • mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE; <p>Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è a Helsinki. L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento e ha realizzato una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria; • la registrazione di una sostanza che consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisicochimiche, tossicologiche e ambientali; • la valutazione da parte dell'ECHA e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l'ambiente siano adeguatamente controllati; • l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli Interferenti Endocrini (IE); • l'adozione di restrizioni di portata generale che riguardano tutte le imprese che producono o immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici; attività volte a garantire la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie meno pericolose; • l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche; l'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (helpdesk nazionali); • l'attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento; <p>Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP dall'acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.</p> <p>REGOLAMENTO (UE) 2015/830 Il Regolamento aggiorna l'allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) contenente le prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS). Dal 1° giugno 2015 si dovrà applicare l'allegato a tale regolamento per la compilazione delle SDS. Tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017, fatte salve le condizioni di cui all'art. 31 paragrafo 9 del</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("Reach") per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene.</p> <p>Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico</p> <p>Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione del 22 giugno 2016 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo).</p> <p>Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p> <p>Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione del 13 giugno 2017 recante modifica del D.Lgs 116/2020: le disposizioni per gli imballaggi e le sanzioni. Con il D.Lgs 116/2020, in vigore dal 26/9/2020, la Parte IV del cosiddetto Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n.152/2006) relativa alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti viene solo in parte ritoccata: - viene modificata la definizione di "imballaggio riutilizzabile" ed inserita la definizione di "imballaggio composito"; - vengono rivisti i metodi di calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi, effettuato su base nazionale; - con il nuovo art. 221-bis è prevista la disciplina applicabile per l'istanza di riconoscimento di un sistema autonomo individuale o collettivo; - è stato anche riscritto l'articolo che prevede i criteri direttivi dei sistemi di gestione, che devono ispirarsi a principi di economia circolare favorendo misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero; - infine, per assicurare un aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, viene introdotta la possibilità di creare sistemi di restituzione cauzionale e di riutilizzo per tutti gli imballaggi, nel rispetto di determinate condizioni, mediante appositi accordi di programma stipulati fra tutti gli operatori economici interessati. Questa disposizione sostituisce quella introdotta in via sperimentale e su base volontaria per imballaggi contenenti birra e acqua minerale dal "Collegato ambientale" (Legge n.221/2015); - in merito alla produzione di imballaggi ed alla gestione dei relativi rifiuti, per attuare gli obblighi di informazione degli utilizzatori finali viene resa obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi. In particolare, viene disposto che gli imballaggi devono essere etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tech/allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)</p> <p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>DL 15 febbraio 2007, n. 10. Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali - Stralcio - Articolo 5bis - Attuazione Regolamento 1907/2006/Ce – Reach.</p>	Regolamento REACH		

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 6 aprile 2007, n. 46</p> <p>Dm Salute 16 ottobre 2007. Classificazione, imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose - Recepimento della direttiva 2006/102/Ce</p> <p>Dlgs 28 luglio 2008, n. 145. Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (Ce) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) - Attuazione direttiva 2006/121/Ce e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>D-Lgs 14 settembre 2009, n. 133 Reach - Disciplina sanzionatoria.</p> <p>Accordo Conferenza Stato-Regioni 29 ottobre 2009. Attuazione Reach - Sistema di controlli e linee di indirizzo</p> <p>DECRETO del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 gennaio 2011, n. 20. "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".</p> <p>Circolare Ministero Lavoro 30 giugno 2011 n. 14877. Sicurezza luoghi di lavoro - Indicazioni esplicative in merito a regolamenti 1907/2006/Ce, 1272/2008/Ce e 453/2010/Ue (Reach - sostanze chimiche)</p> <p>Dm Infrastrutture 7 aprile 2014, n. 303. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi</p> <p>Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) - anno 2021.</p>			
<p>DEPOSITO MERCI PERICOLOSE NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni. Riordino della legislazione in materia portuale</p> <p>D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale</p> <p>ALTRO</p> <p>ADSP Sede di Savona - Decreto 11/2003. Autorizzazione Reefer Terminal alla movimentazione e stoccaggio merci pericolose in container.</p> <p>ADSP Sede di Genova Ord. n.4 del 22 maggio 2001 art. 2, integrata e modificata con Ord.n.4 del 27 agosto 2008 (Depositi Costieri) Regolamento per il transito e la sosta delle Merci Pericolose nel Porto di Genova</p> <p>ADSP Sede di Genova Ordinanza 3-2011 Serbatoi Mobili</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>IMBARCO MERCI PERICOLOSE NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.P.R 06/06/2005 n.134 Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.</p> <p>Decreto 303/2014 del 7 aprile 2014. Procedure per il rilascio e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transshipment) di merci pericolose.</p>	<p>IMBARCO MERCI PERICOLOSE</p> <p>Durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un SERVIZIO ANTINCENDIO per l'immediato intervento in caso di incidente.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13 gennaio 2021 (ADR IN VIGORE). Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli</p>	<p>TRASPORTO MERCI PERICOLOSE</p> <p>L'accordo ADR (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) mira ad armonizzare le varie normative nazionali in materia di autotrasporto di merci</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU n.34 del 10-2-2021). In vigore dal 1° luglio 2021.</p> <p>Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2010 n. 58.</p> <p>D.M. 3 gennaio 2011. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il recepimento nell'ordinamento nazionale dell'edizione 2011 dell'accordo ADR.</p> <p>D.M. 27 febbraio 2002. Trasporto di merci pericolose per ferrovia.</p> <p>D.M. 23 dicembre 2003. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2004, n. 6.</p> <p>D.M 22 ottobre 2010. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2010, n. 265.</p> <p>D.M 20 marzo 2018. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.</p> <p>DECRETO 4 marzo 2021 "Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".</p> <p>ALTRO</p> <p>AdSP Sede di Genova Disciplina dei Trasporti Eccezionali in ambito portuale Ord. n.11 del 17 novembre 1997, integrata e modificata con Ord. n.5 del 22 aprile 2014</p>	<p>pericolose è ratificato in Italia con legge n. 1839 del 12 agosto 1962. L'accordo in senso stretto è costituito da appena 17 articoli e da un protocollo di intesa mentre la disciplina dettagliata della materia, con le prescrizioni tecniche vere e proprie, è contenuta negli allegati A e B che sono parte integrante dell'ADR e che vengono rivisti con periodicità biennale.</p> <p>Il trasporto ferroviario in Europa è regolamentato dal RID (<i>Reglement concernant les transports internationaux ferroviaire des marchandises dangereux</i>), che costituisce l'Annesso 1 all'Appendice B della COTIF (Convenzione internazionale per il trasporto della merci), adottata a Berna il 2/5/1980 e ratificata dall'Italia con legge 18 dicembre 1984 n. 976. Il RID si applica ai trasporti nazionali su ferrovia delle merci pericolose, a seguito del recepimento della Direttiva 96/49/CE avvenuta con decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e dei successivi aggiornamenti. Il RID viene aggiornato con periodicità biennale.</p> <p>Le disposizioni per il trasporto via mare delle merci pericolose si trovano nel Codice marittimo internazionale delle merci pericolose, conosciuto come codice IMDG (<i>International Maritime Dangerous Goods Code</i>), che costituisce il capitolo 7 della Convenzione SOLAS: questo codice contiene le prescrizioni per la classificazione, le forme di contenimento (imballi, container...), le segnalazioni di pericolo (etichette, documenti) e lo stivaggio delle merci pericolose.</p> <p>Questa normativa si differenzia dall'ADR e dal RID per alcuni aspetti relativi alla classificazione delle merci e all'etichettatura. In particolare, la convenzione relativa ai container (CSC del 1972 "International Convention for Safe Container", dispone in materia di costruzione, prove, ispezioni, approvazioni relative ai container.</p> <p>La regolamentazione IMO è recepita e mantenuta aggiornata in Italia attraverso la predisposizione ed emanazione di Decreti Ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Decreto 13 gennaio 2021 "Recepimento direttiva 2020/1833 (UE) per ADR 2021".</p> <p>Di seguito, si riportano a titolo esemplificativo alcune delle principali novità introdotte da ADR 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso anche alle aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore; • anche lo "scaricatore" è stato aggiunto tra le figure per le quali ricade l'obbligo di presentare la "Relazione d'Incidente" all'autorità competente; • sono state apportate modifiche alla classificazione delle merci della classe 1, 6.2 e 7; • sono stati aggiunti diversi numeri ONU nella Tabella A, alcune disposizioni speciali e nuove istruzioni di imballaggio; • introdotte variazioni alle dimensioni del marchio identificativo per le batterie al litio; • sono state modificate alcune iscrizioni sul marchio di attenzione per l'asfissia per veicoli e container; • etc. <p>DECRETO 4 marzo 2021</p> <p>Il Decreto, che entra in vigore il 1° maggio 2021, riguarda essenzialmente le procedure di riesame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.</p>		

14 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>NORMATIVA NAZIONALE</p> <p>D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di</p>	<p>SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RACC

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale</p> <p>DM 2/10/2000. Linee guida d'uso dei videoterminali.</p> <p>Decreto n° 195/2003 Requisiti professionali minimi per RSPP e ASPP</p> <p>Decreto Ministero Salute 15 luglio 2003 n. 388 e sue modifiche e integrazioni. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lvo 626/94, e successive modificazioni.</p> <p>Accordo stato Regioni del 26/1/2006. Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195.</p> <p>D.Lgs. 105 del 26/06/2015 (Aggiornamento D. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238) -. Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.</p> <p>L. 3 agosto 2007 n. 123 e ss. mm. ed ii. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.</p> <p>Legge 30 luglio 2010. Conversione in legge del DL 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la competitività.</p> <p>Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>D.Lgs. 48 del 14/03/2014. Modifica sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (oli combustibili densi) (modifica dei criteri di valutazione dell'assoggettabilità o meno al decreto n° 334/1999 e s.m.i).</p> <p>D.Lgs. n. 159 del 01/08/2016 (GU S-G- 192 del 18/08/2016)</p> <p>Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE).</p>	<p>Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Compiti e responsabilità gestionali del datore di lavoro, obblighi per i lavoratori, SPP e RSPP, Med.comp., valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, programmi di miglioramento, gestione emergenze ed evacuazione sorveglianza sanitaria periodica, Riunione periodica prevenzione e protezione dei Rischi e verbalizzazione, formazione adeguata all'evoluzione lavorativa e formazione particolare al Rappresentante per la Sicurezza, ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e gestione emergenza, informazione dei lavoratori (rischi connessi all'attività d'impresa, rischi specifici cui il lavoratore è esposto, i pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi sulla base di schede di sicurezza, i nominativi del RSPP e del MC, dei lavoratori addetti ai compiti di PI e PS), registro infortuni, idoneità delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi e loro info. su rischi specifici dell'ambiente in cui operano, prevenzione infortuni, Dispositivi di Protezione Individuali, valutazione all'esposizione di agenti cancerogeni, biologici, ecc.</p> <p>Versione aggiornata su: www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - Salute e Sicurezza</p> <p>Formazione</p> <p>RSPP Con l'Accordo Stato - Regioni del 26/1/2006 le attività lavorative sono state distribuite in 9 macrosettori con l'obbligo per gli RSPP della frequenza dei moduli A, B e C e con le durate ed i contenuti riportati nello stesso decreto.</p> <p>Modulo A Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP. La sua durata è di 28 ore.</p> <p>Modulo B Modulo di specializzazione, i corsi devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per il macrosettore 8 (Pubblica Amministrazione) la durata è di 24 ore.</p> <p>Modulo C Corso di specializzazione, durata 24 ore su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali.</p> <p>Mentre per i corsi A e C non è previsto un richiamo formativo, per il corso B è prevista la partecipazione obbligatoria ad un corso di aggiornamento quinquennale (40 ore per il macrosettore 8).</p> <p>RLS Il D. Lgs. 81/08 prevede la formazione obbligatoria del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per un minimo di 32 ore. La normativa prevede che per tutte le aziende da 15 a 50 lavoratori sia svolto un corso aggiornamento RLS 4 ore ogni anno, mentre per tutte le aziende che superano i 50 lavoratori, è previsto che sia svolto un corso aggiornamento RLS 8 ore ogni anno.</p> <p>Altri L'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 prevede le seguenti attività formative: lavoratori (4 ore), preposti (8 ore in 2 moduli), dirigenti (16 ore in 4 moduli). Per tutti è richiesto un aggiornamento quinquennale.</p> <p>Principali disposizioni per i terminalisti I terminalisti portuali sono tenuti a consegnare copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) all'ADSP.</p> <p>All'interno del DVR sono indicati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i componenti della squadra di emergenza e i componenti della squadra di primo soccorso.</p>		
<p>ALTRO</p> <p>ADSP Sede di Genova Regolamento per l'utilizzo di fonti termiche nelle parti a terra del Porto di</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
Genova Ord. n.8 del 17 giugno 2010 , modificata con Ord. n.12 dell'8 ottobre 2010.		

15 IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	Rischio incidente rilevante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>D.P.C.M. 31 marzo 1989 Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali. Pubblicato nella G.U. 21 aprile 1989, n. 93, S.O.</p> <p>Decreto Ministeriale 8 agosto 1995 "Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 recante applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali, e al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Pubblicato sulla G.U. 5 settembre 1995, n. 207.</p> <p>Decreto Ministeriale 5 novembre 1997 "Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia". Pubblicato nella G.U. 23 gennaio 1998, n. 18, S.O., ed emanato dal Ministero dell'ambiente.</p> <p>Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998. Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 5 novembre 1997. Pubblicato nella G.U. 7 novembre 1998, n. 261.</p> <p>D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (1). "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Pubblicato nella G.U. 28 settembre 1999, n. 228, S.O.</p> <p>Decreto Ministeriale 16 maggio 2001, n. 293. "Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Pubblicato nella G.U. 18 luglio 2001, n. 165.</p> <p>D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238 (Supplemento ordinario n.189 alla GU 21 novembre 2005 n. 271).</p> <p>D.Lgs. 48 del 14/3/2014 (GU SG 73 del 28/3/14) modifica sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (oli combustibili densi)</p> <p>D.Lgs.105 del 26/06/2015 (GU S.O. n. 161 del 14/07/2015) Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - cd. 'Seveso III'</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 200 del 29/09/2016 GU Serie Generale n.257 del 3-11-2016. Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.</p> <p>Decreto 2 settembre 2021 (GU n.237 del 04-10-2021). Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In vigore dal 04/10/2022.</p>	<p>D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238. Attuazione della direttiva 2003/105/Ce, che modifica la direttiva 96/82/Ce, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - cd "Seveso ter"</p> <p>D.Lgs. 48 del 14/3/2014. Il provvedimento modifica la sezione "prodotti petroliferi" della parte 1 dell'allegato I della direttiva 96/82CE (cosiddetta "Seveso"), aggiungendo gli oli combustibili densi all'elenco delle sostanze pericolose ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione dei rischi.</p> <p>D.Lgs.105 del 26/06/2015 Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 200 del 29/09/2016. Pubblicato il regolamento sulla consultazione degli stakeholder in merito ai piani di emergenza esterna (PEE), ai sensi dell'articolo 21, comma 10, D.Lgs. n. 105/2015 (decreto di recepimento della Seveso III). In particolare il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 settembre 2016, n. 200 prevede la messa a disposizione a fini di consultazione da parte della popolazione, le informazioni relative a: a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; b) la natura dei rischi; c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; d) le autorità pubbliche coinvolte; e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.</p> <p>Decreto 2 settembre 2021 Le disposizioni del decreto si applicano alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Art. 4: Regola la designazione degli addetti al servizio antincendio; Art. 5 e All. III e All. IV: stabilisce la formazione e l'aggiornamento degli addetti; Art. 6 e All. V: Stabilisce i requisiti dei docenti in materia antincendio.</p>	RNC n°	

16 ALTRE PRESCRIZIONI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
-------------------	--------------	------------	--

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

		SI	NO ¹	
PRESCRIZIONI AMBIENTALI GENERALI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°	
<p>Legge 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale", così modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n.535 convertito, con modificazioni, in Legge 23 dicembre 1996, n.647 e dal D.L. 30 dicembre 1997, n.457 convertito con modificazioni, in Legge 28 febbraio 1998, n.30.</p> <p>Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84" (G.U. n. 2013 del 31/08/2016) Vigente al: 15/09/2016.</p> <p>Codice della navigazione</p> <p>L.R. 21/06/99 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia".</p> <p>L. R. 20/12/99 n. 41 "Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).</p>				
CONCESSIONI EDILIZIE ED AGIBILITÀ	<p>Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 La norma introduce prevede alcune novità nel procedimento di adozione e approvazione del PUC specificando meglio gli adempimenti pubblicitari in capo a Regione e Comuni e con una specifica individuazione dei contenuti minimi dello schema di progetto del PUC per lo svolgimento del confronto preliminare sulla procedura di VAS.</p> <p>Comunicato relativo alle modifiche alla disciplina urbanistica approvate con LR n.15/2018 Sul BURL n.15 del 5 ottobre 2018 è pubblicato avviso di rettifica che chiarisce alcune disposizioni di modifica alla Legge regionale urbanistica effettuate con LR n.15 del 7 agosto 2018. In particolare, si specifica che il comma 1 dell'articolo 23 della LR 15/2018 deve intendersi come sostitutivo del comma 8 dell'articolo 28 della LR n.16 del 6 giugno 2008 (Disciplina dell'attività edilizia), anziché aggiuntivo di un comma 10 bis al medesimo articolo 28. Pertanto, il testo corretto del sopracitato articolo 23 risulta essere: Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio."</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°	
<p>Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche: Legge urbanistica.</p> <p>Legge 5 novembre 1971, n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.</p> <p>Legge 8 gennaio 1977, n. 10: Norme per la edificabilità dei suoli.</p> <p>Legge 28 Febbraio 1985, n.47: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (G.U. n. 53 del 2-03-1985).</p> <p>DPR 22 aprile 1994, n. 425: Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto (N.B.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. m), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002).</p> <p>DPR 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p> <p>Legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento</p> <p>Legge regionale 13 febbraio 2020, n. 4 "Modifiche alla legge regionale 12 Marzo 2003 "Procedure per l'approvazione regionale dei piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali. In attuazione della legge 28/1/1994 N 84 (riordino della legislazione in materia portuale) BURL 1 del 12 febbraio 2020</p> <p>Legge Regionale 3 maggio 2021, n. 6 modifiche alla Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica Regionale)</p>				
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	<p>DPR 59 del 13/03/2013 (GU S.G. 124 del 29/5/13) Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.</p> <p>Il Regolamento dà attuazione all'art. 23 del Decreto "Semplifica Italia" (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012), ed è entrato in vigore il 13 giugno 2013.</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017 (BURL I, n.7 del 7/6/2017) Norme in materia di autorizzazioni ambientali.</p>	<p>Autorizzazione Unica Ambientale L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) condensa in un'unica domanda da presentare al SUAP sette (almeno) procedure autorizzative. L'AUA potrà essere richiesta dalle imprese per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Con un'unica domanda, quindi, le PMI potranno portare a termine diversi adempimenti amministrativi in materia ambientale, necessari per svolgere la propria attività produttiva, che finora richiedevano procedure separate presso Amministrazioni Pubbliche differenti (come Regioni, Province, Comuni, ARPA e così via) e avevano periodi di validità non omogenei. Le caratteristiche dell'autorizzazione unica ambientale L'AUA è un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni, notifiche e autorizzazioni in materia ambientale, in particolare: 1) l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
	<p>2) la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall'allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;</p> <p>3) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente;</p> <p>4) l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente; 5) la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico;</p> <p>6) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;</p> <p>7) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell'ambiente.</p> <p>Tale elenco non è tassativo, poiché le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori atti in materia ambientale da comprendere nell'AUA. L'AUA ha una durata pari a 15 anni, decorrenti dalla data del suo rilascio (art. 3, co. 6).</p> <p>La procedura per il rilascio dell'AUA La relativa istanza è presentata al SUAP, che la trasmette immediatamente all'autorità competente, nonché alle amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento.</p> <p>a) se l'AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo. In questi casi, il SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010, i cui lavori devono terminare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire assensi da altre amministrazioni e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta (art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990) e nei casi previsti dalle normative regionali o settoriali che disciplinano i titoli abilitativi compresi nell'AUA. Anche in questo caso, i lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica;</p> <p>b) se l'AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata superiore a 90 giorni, il SUAP indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010. In questo caso, l'autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 giorni in caso di integrazione documentale ex art. 14-ter, co. 8 della legge n. 241/1990);</p> <p>c) se l'AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento degli atti interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo. Nei casi previsti, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990.</p> <p>Legge regionale n. 12 del 06/07/2017 (BURL I, n.7 del 7/6/2017) Riordino della disciplina regionale sulle autorizzazioni ambientali. Per quanto riguarda le autorizzazioni a carattere ambientale, i comuni sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: e) AUA ai sensi del DPR n. 59/2013, laddove la stessa ricomprenda le esclusive competenze comunali in materia di acustica, utilizzazione agronomica dei reflui e autorizzazione generale alle emissioni</p>		
<p>TUTELA DEL PAESAGGIO</p> <p>Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:(GU n. 45 del 24-2-2004) e ss. mm ed ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</p> <p>D.p.c.m. 12 dicembre 2005 Codice dei beni culturali e del paesaggio (relazione paesaggistica).</p> <p>Legge conversione n.106 del 29/7/2014 (GU Serie Generale n.175 del 30-7-2014) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.</p>	<p>Tutela del Paesaggio</p> <p>Legge conversione n.106 del 29/7/2014. Viene modificato il procedimento di autorizzazione paesaggistica (articolo 146, Dlgs 42/2004).</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 Con il DPR in vigore dal 6 aprile 2017, sono state riscritte le procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, allargando le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizzando l'iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze. Il decreto aggiorna a 31 gli interventi liberi, facendo rientrare in quest'elenco anche lavori che nel DPR 139/2010, ora abrogato,</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
 2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.

REGISTRO PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTALI

Estremi normativi	Prescrizioni	Conformità	
		SI	NO ¹
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (G.U. 22 marzo 2017, n. 68) Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.</p> <p>Legge Regionale n.13 del 06/06/2014 BURL I n.8 del 11/6/2014 Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio (art. 14 modifica funzioni in materia di difesa costa, ripascimenti e osservazione dell'ambiente marino costiero)</p> <p>Legge regionale 27/12/2018, n. 29 BURL II n. 20 del 31/12/2018 Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2019</p>	<p>rientravano nella procedura semplificata come ad esempio l'inserimento di elementi amovibili e l'installazione di tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive.</p> <p>Legge regionale 27/12/2018</p> <p>Art. 10 - Semplificazione pratiche edilizie in aree demaniali marittime - prevista una semplificazione delle pratiche edilizie in aree demaniali marittime (spiagge e scogliere) danneggiate da eventi calamitosi eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, relativamente ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria di minore entità per i quali viene consentita la realizzazione. Resta obbligatoria la preventiva comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)</p>		
<p>COMPETENZE AMBIENTALI</p> <p>Legge 56 del 07/04/2014 (GU S.G. 81 del 07/04/2014). Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (art. 85 conferma funzioni tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, in capo alle Province).</p> <p>Legge 11/01/ 2018, n. 2 Gazzetta Ufficiale 31/01/2018, n. 25 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.</p>	<p>Competenze ambientali delle Province</p> <p>Con la L. n. 56 del 07/04/2014 sono state riorganizzate le funzioni e i compiti delle Città Metropolitane e delle Unioni di Comuni. In attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, le Province, pur non essendo più organi eletti dai cittadini, mantengono le competenze in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente in quanto enti di area vasta.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>DELITTI CONTRO L'AMBIENTE</p> <p>D. Lgs. luglio 2011 , n. 121 - G.U. n.177 del 1/8/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"</p> <p>Legge n. 68 del 22/05/2015 (GU S.G. n. 122 del 28/5/15) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</p>	<p>Tra le novità più importanti della legge vi è l'introduzione nel Codice Penale di un nuovo autonomo titolo, "Dei delitti contro l'ambiente".</p> <p>5 sono i delitti ambientali, introdotti per la prima volta nel nostro ordinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis) - Disastro ambientale (art 452-quater) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies) - Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività (art 452-sexies) - Impedimento del controllo (art. 452 septies) <p>Inoltre viene introdotta la fattispecie di omessa bonifica (art 452 terdecies) e vengono raddoppiati i termini della prescrizione per i nuovi delitti contro l'ambiente</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>ACQUE DI BALNEAZIONE</p> <p>Decreto Ministero della Salute 19 aprile 2018 (GU Serie Generale n.196 del 24-08-2018) Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante:«Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione».</p>	<p>Decreto Ministero della Salute 19 aprile 2018 (GU Serie Generale n.196 del 24-08-2018)</p> <p>Dal giorno 8 settembre 2018 saranno applicati gli ora aggiornati criteri per determinare il divieto di balneazione. Il decreto ha aggiornato in particolare le procedure operative previste dal Dm 30 marzo 2010 per la gestione delle proliferazioni di alcune specie di alghe potenzialmente tossiche (Cianobatteri e <i>Ostreopsis ovata</i>) nelle acque di balneazione in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, così da fornire indicazioni più puntuali alle strutture territoriali preposte al monitoraggio e alle competenti Autorità locali.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RNC n°
<p>RADIOATTIVITA'</p> <p>Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, "Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti". (GU 12 agosto 2020). in vigore il 28 agosto</p>	<p>Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101</p> <p>Composto da 245 articoli e 34 allegati tecnici e rappresenta una profonda innovazione in questo campo, diventando a tutti gli effetti un testo unico sulla materia.</p>		

IN ROSSO: prescrizioni normative aggiornate in data 30/08/2021 rispetto alla versione precedente

1) Quando applicabile, riportare una breve descrizione degli adempimenti e del loro stato di attuazione.
2) In caso di non conformità indicare il numero di rapporto (RNC) aperto.